



Ministero dell'economia e delle Finanze

DI CONCERTO CON

Ministero dell'Interno

N.

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178 relativa al “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” (legge di bilancio 2021);

VISTO, in particolare, l’articolo 106 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, concernente “Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali”, come modificato dall’articolo 1, comma 831, della legge n. 178 del 2020;

VISTO il comma 1 del richiamato articolo 106, il quale prevede che “Al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali, per l’anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connessa all’emergenza COVID-19, è istituito presso il Ministero dell’Interno un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 3 miliardi di euro in favore dei comuni e 0,5 miliardi di euro in favore di province e città metropolitane. Con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2020, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalità di riparto tra gli enti di ciascun comparto del fondo di cui al presente articolo sulla base degli effetti dell’emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto delle minori spese, e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese, valutati dal tavolo di cui al comma 2. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al periodo precedente, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, una quota pari al 30 per cento della componente del fondo spettante a ciascun comparto è erogata a ciascuno degli enti ricadenti nel medesimo comparto, a titolo di acconto sulle somme spettanti, in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019 di cui al titolo I e alle tipologie 1 e 2 del titolo III,

come risultanti dal SIOPE. A seguito della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, da effettuare entro il 30 giugno 2022, si provvede all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra comuni e tra province e città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti mediante apposita rimodulazione dell'importo. All'onere di cui al presente comma, pari a 3,5 miliardi di euro per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265”;

VISTO, inoltre, il comma 2 del citato articolo 106 il quale prevede che “Al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza COVID-19 con riferimento alla tenuta delle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ivi incluse le entrate dei servizi pubblici locali, rispetto ai fabbisogni di spesa, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, è istituito un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze, presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, composto da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, da due rappresentanti del Ministero dell'interno, da due rappresentanti dell'ANCI, di cui uno per le città metropolitane, da un rappresentante dell'UPI e dal Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Il tavolo esamina le conseguenze connesse all'emergenza Covid-19 per l'espletamento delle funzioni fondamentali, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate locali rispetto ai fabbisogni di spesa. Il tavolo si avvale, senza nuovi o maggiori oneri, del supporto tecnico della SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati”;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2020 di istituzione del tavolo tecnico di cui al predetto articolo 106, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020;

VISTO il comunicato del 29 maggio 2020 con il quale il Ministero dell'interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali ha dato notizia di aver disposto, in applicazione di quanto previsto dal menzionato articolo 106, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, entro il prescritto termine di 10 giorni dall'entrata in vigore dello stesso provvedimento, il pagamento a favore dei comuni, delle province e delle città metropolitane di una quota pari al 30% della componente, spettante a ciascun comparto, del fondo istituito presso lo stesso Ministero per concorrere ad assicurare le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali e che gli importi erogati in acconto, pari a complessivi 900 milioni di euro per i comuni e a complessivi 150 milioni di euro per province e città metropolitane, sono stati determinati in proporzione alle previste tipologie di entrate al 31 dicembre 2019, risultanti dal SIOPE-Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici;

VISTO il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 16 luglio 2020 ed i relativi allegati A e B - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale S.G. n. 182 del 21 luglio 2020 - con il quale sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del Fondo istituito

ai sensi del richiamato articolo 106, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, per i comparti comuni, province e città metropolitane;

VISTO il decreto del Ministero dell'interno del 24 luglio 2020 e relativi allegati A e B, di riparto del Fondo di cui al predetto articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020;

VISTO il comma 3 del richiamato articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, il quale prevede che il Ragioniere generale dello Stato, può attivare, anche con l'ausilio dei Servizi ispettivi di finanza pubblica, monitoraggi presso comuni, province e città metropolitane, da individuarsi anche sulla base delle indicazioni fornite dal tavolo tecnico, per verificare il concreto andamento degli equilibri di bilancio e per la quantificazione della perdita di gettito, dell'andamento delle spese e dell'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra comuni, province e città metropolitane;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia” e, in particolare, l'articolo 39 concernente “Incremento Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali”;

VISTO il comma 1 del medesimo articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020, il quale prevede che “Ai fini del ristoro della perdita di gettito degli enti locali connessa all'emergenza epidemiologica da COVID- 19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese, la dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 1.670 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.220 milioni di euro in favore dei comuni e 450 milioni di euro in favore di province e città metropolitane. L'incremento del fondo di cui al periodo precedente è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 20 novembre 2020, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità che tengano conto del proseguimento dei lavori del tavolo di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2020, nonché del riparto delle risorse di cui al decreto del Ministero dell'interno 24 luglio 2020 il cui comunicato è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 28 luglio 2020. Le risorse di cui al presente comma e di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, sono contabilizzate al titolo secondo delle entrate dei bilanci degli enti alla voce del piano dei conti finanziario E.2.01.01.01.001 «Trasferimenti correnti da Ministeri», al fine di garantire l'omogeneità dei conti pubblici e il monitoraggio a consuntivo delle minori entrate tributarie. Al relativo onere, quantificato in 1.670 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114”;

CONSIDERATO che per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano le risorse di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 e all'articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020, sono trasferite per il tramite delle regioni o delle province autonome, pertanto, gli enti sono tenuti a contabilizzare le medesime risorse alla voce del piano dei conti finanziario E.2.01.01.02.001 "Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome";

VISTO il decreto del Ministero dell'interno del 14 dicembre 2020 e relativi allegati A, B, C e D, di riparto del saldo delle risorse incrementalì del Fondo di cui al predetto articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020;

VISTO il comma 1-bis del precitato articolo 39, il quale prevede che "Al fine di consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le risorse di cui al comma 1, nonché quelle attribuite dal decreto del Ministero dell'interno 24 luglio 2020, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 28 luglio 2020, possono essere utilizzate dai comuni, nel limite complessivo di 150 milioni di euro, per il finanziamento di servizi di trasporto scolastico aggiuntivi. A tal fine, ciascun comune può destinare nel 2020 per il trasporto scolastico risorse aggiuntive nel limite del 30 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2019";

VISTO, inoltre, il comma 2, primo e secondo periodo, del citato articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020, come modificato dall'articolo 1, comma 830, lettera a), della legge n. 178 del 2020, il quale prevede che gli enti locali beneficiari delle risorse di cui al citato comma 1 del medesimo articolo 39 e di cui all'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, sono tenuti a inviare, utilizzando l'applicativo web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, entro il termine perentorio del 31 maggio 2021, al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, attraverso un modello e con le modalità definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 ottobre 2020. La certificazione di cui al periodo precedente non include le riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente

assunti dalla regione o provincia autonoma per gli enti locali del proprio territorio, con eccezione degli interventi di adeguamento alla normativa nazionale;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno n. 212342 del 3 novembre 2020, concernente la certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno 2020, di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020;

VISTO l'ultimo periodo del comma 2 del citato articolo 39, che prevede che gli obblighi di certificazione, per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva, sono assolti per il tramite delle medesime regioni e province autonome;

VISTA la nota PAT/RFP001-22/12/2020-0831626 con la quale le regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano propongono di estendere anche agli enti locali del territorio di appartenenza la possibilità di avvalersi dell'applicazione web predisposta dalla Ragioneria Generale dello Stato, ai fini dell'inserimento e dell'invio dei dati entro il termine fissato dalla legge statale, con certificazione trasmessa automaticamente mediante l'applicativo alle rispettive Regioni o Province autonome, che provvedono successivamente nei termini che saranno concordati con apposito accordo all'invio del dato complessivo al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO l'accordo tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e le Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano prot. n. 31630 del 17 febbraio 2021 nel quale è previsto che gli enti locali ricadenti nel territorio di codeste Regioni e Province autonome, entro il termine perentorio del 31 maggio 2021 o quello eventualmente fissato da una norma di legge statale successiva, trasmettono la certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse all'emergenza di cui all'articolo 39 del richiamato decreto-legge n. 104 del 2020, accedendo direttamente all'applicativo web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, nel rispetto delle disposizioni di cui al citato D.M. n. 212342 del 3 novembre 2020, fermo restando la comunicazione, entro cinque giorni lavorativi dalla scadenza del termine, da parte delle Autonomie speciali alla Ragioneria generale dello Stato dei risultati complessivi della certificazione dei propri enti, dando evidenza, per ciascun ente, delle risorse assegnate al fine di permettere la certificazione dei contributi complessivamente loro assegnati ai sensi dell'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, e dell'articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020, nonché l'obbligo di vigilanza del rispetto del termine del 31 maggio 2021 da parte dei propri enti locali e l'applicazione delle sanzioni previste dai rispettivi ordinamenti

coerentemente con quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020, in caso di mancata o ritardata compilazione della certificazione;

VISTO il comma 3 dell'articolo 39 del predetto decreto-legge n. 104 del 2020, come sostituito dall'articolo 1, comma 830, lettera b), della legge 178 del 2020, il quale dispone che “Gli enti locali che trasmettono la certificazione di cui al comma 2 oltre il termine perentorio del 31 maggio 2021, ma entro il 30 giugno 2021 sono assoggettati a una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'80 per cento dell'importo delle risorse attribuite, ai sensi del primo periodo del comma 2, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2022. Nel caso in cui la certificazione di cui al comma 2 è trasmessa nel periodo dal 1° luglio 2021 al 31 luglio 2021, la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale di cui al primo periodo è comminata in misura pari al 90 per cento dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2022. La riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale di cui al primo periodo è applicata in misura pari al 100 per cento dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2022, qualora gli enti locali non trasmettano la certificazione di cui al comma 2 entro la data del 31 luglio 2021. A seguito dell'invio tardivo della certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione. In caso di incapienza delle risorse, si applicano le procedure di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228”;

VISTO il comma 823 del medesimo articolo 1 della legge n. 178 del 2020, il quale prevede che “Le risorse del fondo di cui al comma 822 del presente articolo e del fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono vincolate alla finalità di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID- 19. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato”;

VISTO l'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in materia di “Firma digitale”;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei

loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTO l’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente “Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche - BDAP”;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, recante “Modalità di trasmissione dei bilanci e dei dati contabili degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali alla banca dati delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTO l’articolo 177, comma 2, del richiamato decreto-legge n. 34 del 2020, concernente “Esenzioni dall’imposta municipale propria-IMU per il settore turistico” che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un Fondo con una dotazione di 76,55 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato a ristorare i comuni a fronte delle minori entrate connesse all’abolizione della prima rata dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili di cui al comma 1 del richiamato articolo 177 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, conseguente all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 22 luglio 2020 e relativi allegati A e B, di riparto del Fondo di cui al citato articolo 177 del decreto-legge n. 34 del 2020;

VISTO l’articolo 78, comma 5, del decreto-legge n. 104 del 2020, il quale dispone l’incremento di 85,95 milioni di euro per l’anno 2020 e di 9,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 del Fondo di cui all’articolo 177, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, per il ristoro ai comuni delle minori entrate connesse all’abolizione della seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783, della legge n. 160 del 2019, relativa agli immobili di cui al comma 1 del richiamato articolo 78 del decreto-legge n. 104 del 2020;

VISTO il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 10 dicembre 2020 e relativi allegati A e B, di riparto del saldo del Fondo di cui al citato articolo 177 del decreto-legge n. 34 del 2020 e del relativo incremento di cui al richiamato articolo 78, comma 5, del decreto-legge n. 104 del 2020;

VISTO l’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, concernente “Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1” il quale dispone l’incremento di 112,7 milioni di euro per l’anno

2020 del Fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, per il ristoro dei comuni delle minori entrate connesse all'abolizione della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge n. 160 del 2019, relativa agli immobili di cui al comma 1 del richiamato articolo 9 del decreto-legge n. 137 del 2020;

VISTO l'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge n. 137 del 2020, concernente “Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2” il quale dispone l'incremento di 31,4 milioni di euro per l'anno 2020 del Fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, per il ristoro dei comuni delle minori entrate connesse all'abolizione della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge n. 160 del 2019, relativa agli immobili di cui al comma 1 del richiamato articolo 9-bis del decreto-legge n. 137 del 2020 e l'articolo 13 duodecies del medesimo decreto-legge n. 137 del 2020;

VISTO l'articolo 180, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 34 del 2020, concernente “Ristoro ai Comuni per la riduzione di gettito dell'imposta di soggiorno e altre disposizioni in materia” con il quale è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 luglio 2020 e relativi allegati A e B, di riparto del Fondo di cui al citato articolo 180 del decreto-legge n. 34 del 2020;

VISTO l'articolo 40, comma 1, del citato decreto-legge n. 104 del 2020, il quale prevede l'incremento di 300 milioni di euro per l'anno 2020 della dotazione del Fondo di cui al richiamato articolo 180 del decreto-legge n. 34 del 2020;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 14 dicembre 2020 e relativi allegati A e B, di riparto del saldo del Fondo di cui al citato articolo 180 del decreto-legge n. 34 del 2020 e del relativo incremento di cui al richiamato articolo 40 del decreto-legge n. 104 del 2020;

VISTO l'articolo 181 del richiamato decreto-legge n. 34 del 2020, concernente “Sostegno delle imprese di pubblico esercizio”, i cui commi 1-quater e 5, istituiscono, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, rispettivamente:

- un Fondo con una dotazione di 46,88 milioni di euro per l'anno 2020, come modificato

dall'articolo 109, comma 1, lettera a-ter), del decreto-legge n. 104 del 2020, finalizzato a ristorare i comuni delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione della tassa e dei canoni per l'occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche in conseguenza delle agevolazioni e dei rimborsi, connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui ai commi 1-bis e 1-ter del medesimo articolo 181;

- un Fondo con una dotazione di 127,5 milioni di euro per l'anno 2020 finalizzato a ristorare i comuni delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione della tassa e dei canoni per l'occupazione di spazi e aree pubbliche in conseguenza delle agevolazioni, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui al comma 1 dello stesso articolo 181;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 22 luglio 2020 e relativi allegati A e B, di riparto del Fondo di cui al citato articolo 181, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020;

VISTO l'articolo 109, comma 2, del citato decreto-legge n. 104 del 2020, il quale prevede l'incremento del Fondo di cui al richiamato articolo 181, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020, dell'importo di 42,5 milioni di euro ai fini del ristoro delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione della tassa e dei canoni per l'occupazione di spazi e aree pubbliche in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (TOSAP e COSAP);

VISTO il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 10 dicembre 2020 e relativi allegati A e B, di riparto del saldo Fondo di cui al citato articolo 181, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020 e dei relativi incrementi di cui al comma 1-quater del medesimo articolo 181 del decreto-legge n. 34 del 2020 e dell'articolo 109, comma 2, del citato decreto-legge n. 104 del 2020;

VISTO l'articolo 200, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, che, al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico a seguito degli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'11 agosto 2020 con il quale sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione di cui al citato articolo 200, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020;

VISTO l'articolo 44, comma 1, del citato decreto-legge n. 104 del 2020, che, al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico e consentire l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, incrementa la dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 200 del summenzionato decreto-legge n. 34 del 2020, di 400 milioni di euro per l'anno 2020;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 3 dicembre 2020 con il quale sono definiti i criteri e le quote da assegnare a ciascuna regione e provincia autonoma per il finanziamento dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, previsti dal comma 1, secondo periodo, dell'articolo 44 del decreto-legge n. 104 del 2020 e alla conseguente ripartizione delle risorse, anche attraverso compensazioni tra gli enti stessi, nonché alla ripartizione delle residue risorse di cui al comma 1, primo periodo, del medesimo articolo 44, secondo i medesimi criteri e modalità di cui al citato articolo 200 del decreto-legge n. 34 del 2020;

VISTO l'articolo 114, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale istituisce presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato a concorrere al finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi di città metropolitane, province e comuni;

VISTO il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute, del 16 aprile 2020 e relativi allegati 1, 2 e 3, di riparto del Fondo di cui al precitato articolo 114, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020;

VISTO l'articolo 115, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, il quale prevede l'istituzione, per l'anno 2020, di un fondo presso il Ministero dell'interno con una dotazione pari a 10 milioni di euro al fine di contribuire alle maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale del medesimo personale;

VISTO il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 16 aprile 2020 e relativi allegati 1 e 2, di riparto del Fondo di cui al precitato articolo 115, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 29 marzo 2020, n. 658, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 30 marzo 2020, concernente "Ulteriori interventi

urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" e relativi allegati 1 e 2, la quale prevede, all'articolo 1, che il Ministero dell'interno, entro il 31 marzo 2020, dispone, in via di anticipazione nelle more del successivo reintegro, con apposito provvedimento legislativo, il pagamento di un importo pari ad euro 400.000.000,00 di cui euro 386.945.839,14 in favore dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, ed euro 13.054.160,86 in favore delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con imputazione sul capitolo di spesa 1365 dello stato di previsione del Ministero dell'interno da contabilizzare nei bilanci degli enti a titolo di misure urgenti di solidarietà alimentare in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell'emergenza COVID-19;

VISTO l'articolo 19 decies, comma 1, del predetto decreto-legge n. 137 del 2020, concernente "Misure urgenti di solidarietà alimentare", il quale prevede l'istituzione, per l'anno 2020, di un fondo presso il Ministero dell'interno con una dotazione pari a 400 milioni di euro al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, da erogare a ciascun comune, entro sette giorni a far data dal 24 novembre 2020, sulla base degli allegati 1 e 2 all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020;

VISTO l'articolo 105, comma 1, del predetto decreto-legge n. 34 del 2020, concernente "Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa" che destina una quota del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, al finanziamento dei centri estivi e dei progetti volti a contrastare la povertà educativa. Per tali finalità, il predetto Fondo è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2020 dal comma 3 del medesimo articolo 105;

VISTO il decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 25 giugno 2020 e relativi allegati 1 e 2, di riparto del Fondo di cui al precitato articolo 105, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2020;

VISTO l'articolo 112, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, il quale prevede l'istituzione presso il Ministero dell'interno di un "Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza" con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020;

VISTO il decreto del Ministero dell'interno del 27 maggio 2020 e relativo allegato 1, di riparto del Fondo di cui al precitato articolo 112, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020;

VISTO l'articolo 112, comma 1-bis, del richiamato decreto-legge n. 34 del 2020, il quale riconosce, in favore del comune di San Colombano al Lambro, interamente compreso nel territorio dell'azienda

socio-sanitaria di Lodi ancorché appartenente alla provincia di Milano, un contributo, pari a 500.000,00 euro per l'anno 2020, ad integrazione di quanto determinato con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 27 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 5 giugno 2020;

VISTO l'articolo 112-bis, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, il quale prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un "Fondo per i comuni particolarmente danneggiati dall'emergenza sanitaria da COVID-19" con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2020 finalizzato al finanziamento di interventi di sostegno di carattere economico e sociale in favore dei comuni particolarmente colpiti dall'emergenza sanitaria;

VISTO il Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 10 dicembre 2020 e relativi allegati A, B e C di riparto del Fondo di cui al precitato articolo 112-bis, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020;

VISTO l'articolo 200-bis, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, concernente "Buono viaggio", il quale prevede l'istituzione di un fondo, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato a sostenere la ripresa del settore del trasporto pubblico non di linea eseguito mediante il servizio di taxi ovvero mediante il servizio di noleggio con conducente e consentire, in considerazione delle misure di contenimento adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, un'efficace distribuzione degli utenti del predetto trasporto pubblico;

VISTO il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 novembre 2020 e relativi allegati 1 e 2 di riparto del Fondo di cui al precitato articolo 200-bis, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020;

VISTO l'articolo 243, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, il quale, tra l'altro, incrementa di 60 milioni di euro per l'anno 2020 il Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali nelle aree interne di cui all'articolo 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, istituito presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche al fine di consentire ai comuni presenti nelle predette aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da COVID-19;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 settembre 2020 e relativi allegati 1 e 2, di definizione, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, delle modalità di ripartizione, dei termini, delle modalità di accesso e di rendicontazione dei contributi ai comuni, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 65-ter, della legge n. 205 del 2017;

VISTO l'articolo 42-bis, commi 8 e 9, del menzionato decreto-legge n. 104 del 2020, il quale, per fronteggiare le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 e garantire la regolare gestione, anche di natura sanitaria, dei flussi migratori nei comuni siciliani maggiormente coinvolti, autorizza per l'anno 2020 un contributo di 375.000,00 euro per ciascuno dei comuni di Lampedusa e Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Vizzini, Messina, Siculiana e Augusta;

RITENUTO opportuno, al fine di semplificare agli enti la compilazione del modello di certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020, fornire, in versione precompilata, i dati relativi ai rendiconti riferiti agli anni 2019 e 2020 inviati alla Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'articolo 13 della legge n. 31 dicembre 2009, n. 196, i dati relativi a Imposta municipale propria (IMU), Tributo per i servizi indivisibili (TASI), Addizionale comunale all'IRPEF, Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori (RCA), Imposta provinciale di trascrizione (IPT), forniti dal Dipartimento delle Finanze, nonché i dati relativi a specifici ristori di entrata e di spesa;

VISTO il verbale della riunione del tavolo tecnico di cui al predetto articolo 106, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, tenutasi in data 23 ottobre 2020, durante la quale detto tavolo tecnico ha ritenuto opportuno, in assenza di politiche nazionali specifiche, riconoscere, in ogni caso, una quota di politiche autonome degli enti locali, con particolare riferimento a: "Imposta municipale propria e Tributo per i servizi indivisibili (TASI)", "Tassa sulle concessioni comunali", "Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani", "Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni", "Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente" e "Fitti, noleggi e locazioni";

VISTI i criteri per riconoscere, in assenza di politiche nazionali specifiche, una quota di politiche autonome degli enti locali, definiti nella riunione del 23 ottobre 2020 dal tavolo tecnico di cui all'articolo 106, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020;

RITENUTO opportuno, al fine di specificare, per ciascun ente locale, la quota di politiche autonome riconosciute, evidenziare, nel prospetto "CERTIF-COVID-19", la quota per ciascuna voce di entrata riconosciuta sulla base dei criteri definiti dal tavolo tecnico nella riunione del 23 ottobre 2020;

CONSIDERATO che il Tavolo tecnico di cui all'articolo 106, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, nella seduta del 15 gennaio 2021, ha ritenuto necessario emanare un nuovo decreto del

Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno sostitutivo del decreto interministeriale n. 212342 del 3 novembre 2020, al fine di accogliere tutte le novità normative introdotte dalla citata legge n. 178 del 2020, ma, soprattutto, per le necessarie modifiche e integrazioni al modello COVID-19 emerse dalle segnalazioni degli enti locali;

RAVVISATA, pertanto, l'opportunità di procedere all'emanazione del decreto ministeriale previsto dal comma 2 dell'articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020, in sostituzione del decreto interministeriale n. 212342 del 3 novembre 2020;

TENUTO CONTO che le modalità e il modello di certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020, sono definiti nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto;

SENTITA la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 25 marzo 2021;

D E C R E T A:

Articolo 1

(Certificazione)

1. Le città metropolitane, le province, i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane, ivi inclusi gli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, beneficiari delle risorse di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, trasmettono, entro il termine perentorio del 31 maggio 2021, al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando l'applicativo web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, una certificazione, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria validamente costituito ai sensi dell'articolo 237, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, relativa alla perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, secondo il prospetto "CERTIF-COVID-19" e le

modalità contenute nell'allegato 1 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Gli enti locali di cui al comma 1 forniscono, altresì, al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni riguardanti la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza con le modalità e i prospetti "COVID-19" e "COVID-19-Delibere" definiti nell'allegato 1 al presente decreto. Detti prospetti devono essere trasmessi, entro il termine perentorio del 31 maggio 2021, utilizzando l'applicativo web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>.
3. Gli enti locali che hanno autonomamente determinato di adottare delibere o decreti di aumento o riduzione di aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019 e/o di agevolazioni 2020 rispetto al 2019, ivi incluse le agevolazioni specifiche per COVID-19, comunicano, secondo il prospetto "CERTIF-COVID-19/A" le delibere o i decreti adottati, entro il medesimo termine perentorio del 31 maggio 2021 e con le stesse modalità contenute nell'allegato 1 al presente decreto.
4. La certificazione di cui ai commi da 1 a 3 non include le riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente assunti dalla regione o provincia autonoma per gli enti locali del proprio territorio, con eccezione degli interventi di adeguamento alla normativa nazionale.

Articolo 2

(Ritardato invio della certificazione)

1. Gli enti locali di cui all'articolo 1 che trasmettono, oltre il termine perentorio del 31 maggio 2021, ma entro il 30 giugno 2021, la certificazione di cui al medesimo articolo 1, commi da 1 a 3, con le modalità precedentemente indicate, sono assoggettati a una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'80 per cento dell'importo delle risorse attribuite, ai sensi del primo periodo del comma 2 dell'articolo 39 del decreto legge n. 104 del 2020, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2022. Nel caso in cui la predetta certificazione è trasmessa nel periodo dal 1° luglio 2021 al 31 luglio 2021, la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale di cui al primo periodo è comminata in misura pari al 90 per cento dell'importo

delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2022. La riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale è applicata in misura pari al 100 per cento dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2022, qualora gli enti locali non trasmettano la certificazione di cui al medesimo articolo 1, commi da 1 a 3, entro la data del 31 luglio 2021. A seguito dell'invio tardivo della certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione. In caso di incapienza delle risorse, si applicano le procedure di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Articolo 3

(Rettifica DM n. 212342 del 3 novembre 2020)

1. Il presente provvedimento sostituisce integralmente il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 212342 del 3 novembre 2020 e i relativi allegati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

IL CAPO DIPARTIMENTO PER GLI
AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

CERTIFICAZIONE

Il presente allegato definisce le modalità e il modello di certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020, ed è strutturato secondo il seguente schema:

A. ISTRUZIONI GENERALI

- A.1. Enti tenuti all'invio, regole per la trasmissione e termini degli adempimenti
- A.2 Creazione di nuove utenze e/o variazioni di utenze già in uso
- A.3 Contatti per richieste di chiarimenti e supporto

B. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE INFORMAZIONI SULLE MAGGIORI/MINORI ENTRATE E MAGGIORI/MINORI SPESE DEL MODELLO COVID-19

- B.1 Sezione 1 del modello COVID-19 - "Entrate"
- B.2 Sezione 2 del modello COVID-19 - "Spese"
- B.3 Elenchi 1 e 2: dettaglio entrate e spese
- B.4 Modello COVID-19 – Delibere

C. CONTENUTI DEI MODELLI DI CERTIFICAZIONE CERTIF-COVID-19 e CERTIF-COVID-19/A E ISTRUZIONI PER L'INVIO TELEMATICO

- C.1 Contenuti dei modelli di certificazione CERTIF-COVID-19 e CERTIF-COVID-19/A
- C.2 Istruzioni per l'invio telematico

A. ISTRUZIONI GENERALI

A.1. Enti tenuti all'invio, regole per la trasmissione e termini degli adempimenti

Le città metropolitane, le province, i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane, ivi inclusi gli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, beneficiari delle risorse di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, trasmettono, **entro il 31 maggio 2021**, i modelli COVID-19, COVID-19-Delibere, CERTIF-COVID-19 e CERTIF-COVID-19/A, allegati al presente decreto, esclusivamente tramite l'apposita applicazione web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, predisposta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

I dati richiesti devono essere espressi in euro e non sono ammessi valori negativi o con decimali.

Per le regole di accesso all'applicazione web, si rinvia all'allegato 2 denominato "ACCESSO WEB/20 – Modalità di accreditamento al sistema web e modifica anagrafica", contenente tutte le istruzioni necessarie per l'utilizzo dell'applicativo web dedicato al "Pareggio di bilancio".

Giova segnalare che, gli enti locali ai quali, ai sensi dell'articolo 248, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, a seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio, sono tenuti, comunque, ad assolvere gli obblighi riferiti alla compilazione del modello nei termini e secondo le modalità del presente decreto.

A.2 Creazione di nuove utenze e/o variazioni di utenze già in uso

Per gli accreditamenti, ci si avvale di quelli sinora effettuati per le utenze dell'applicazione web dedicata al pareggio di bilancio, predisposta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che rimangono validi sino a quando l'ente non decida di eliminare, variare o creare nuove utenze.

Per la variazione o la creazione di nuove utenze (User-ID e password) e per la loro abilitazione al sistema di rilevazione dei dati, si rinvia all'allegato 2 denominato "ACCESSO WEB/20 – Modalità di accreditamento al sistema web e modifica anagrafica", contenente tutte le istruzioni necessarie per l'utilizzo del sistema web dedicato al pareggio di bilancio.

A tal fine, si sottolinea l'importanza del costante aggiornamento del data base degli utenti accreditati all'applicativo "Pareggio di bilancio". Al riguardo, si precisa che, attraverso la nuova

versione della funzione “Anagrafica Ente - Gestione Anagrafica Enti/Utenti”, ciascun utente già regolarmente accreditato al “Pareggio di bilancio” per un dato ente, può:

- accreditarsi/disabilitarsi ad/da un altro ente;
- accreditare/disabilitare un altro utente al/dal proprio ente;
- accreditare/disabilitare un altro utente del proprio ente, ad un altro ente.

Ad ogni modifica anagrafica il sistema invierà una apposita e-mail di “Aggiornamento Anagrafica Utente” e/o “Aggiornamento Anagrafica Ente” all’indirizzo istituzionale dell’ente.

Mediante la stessa funzione, è possibile eseguire le seguenti modifiche:

- variazione dell’indirizzo di posta elettronica;
- recapito telefonico.

Si invitano, pertanto, gli enti a provvedere sin da ora all’aggiornamento del citato data base.

A.3. Contatti per richieste di chiarimenti e supporto

Eventuali chiarimenti o richieste di supporto possono essere trasmessi ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

- a) **pareggio.rgs@mef.gov.it** per gli aspetti generali e applicativi dei modelli;
- b) **assistenza.cp@mef.gov.it** per i quesiti di natura tecnica ed informatica correlati all’autenticazione dei nuovi enti ed agli adempimenti attraverso il sistema web (si veda in proposito il citato allegato 2 denominato “**ACCESSO WEB/20** – Modalità di accreditamento al sistema web e modifica anagrafica”, contenente tutte le istruzioni necessarie per l’utilizzo dell’applicativo web dedicato al “Pareggio di bilancio”).

Sono, inoltre, disponibili sul sito istituzionale della Ragioneria Generale dello Stato – Sezione Pareggio di Bilancio 2020 apposite **FAQ** consultabili al seguente link:

<http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE->

[I/supporto_e_contatti/supporto_al_cittadino/faq/risultato.html?area=Pareggio+di+Bilancio&ambito=Certificazione+Covid+19&cerca_nfaq=&cerca_text=](http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/supporto_e_contatti/supporto_al_cittadino/faq/risultato.html?area=Pareggio+di+Bilancio&ambito=Certificazione+Covid+19&cerca_nfaq=&cerca_text=)

B. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE INFORMAZIONI SULLE MAGGIORI/MINORI ENTRATE E MAGGIORI/MINORI SPESE DEL MODELLO COVID-19

Il modello COVID-19 ha la finalità di raccogliere tutte le informazioni relative alle **maggiori/minori entrate** e **maggiori/minori spese** di ciascun ente locale connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle perdite subite e delle maggiori spese. La compilazione di tale modello è propedeutica alla compilazione e trasmissione della certificazione di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020 (modello CERTIF-COVID-19).

Al fine di poter accedere al modello COVID-19 occorre utilizzare dal Menu Funzionalità **“Gestione modello”** la funzione *“Acquisizione/Variazione Modello”*, selezionare il nome del modello, il periodo di riferimento (anno) e cliccare sul pulsante **“CONFERMA”**.

In presenza di errori materiali di inserimento, ovvero di imputazione, è necessario rettificare il modello, richiamando dal Menu Funzionalità **“Gestione modello”**, presente nella maschera principale dell'applicativo web del pareggio di bilancio, la funzione **“Acquisizione/Variazione Modello”**, cliccando successivamente sul pulsante **“SALVA”** per il salvataggio delle modifiche effettuate.

Il citato modello COVID-19 è diviso in due sezioni: la Sezione 1 è dedicata alle entrate e la Sezione 2 alle spese. Le prime 4 colonne, strutturate in modo identico per entrambe le sezioni, riportano le seguenti informazioni:

- Fonte: indica la fonte dei dati prospettati nelle colonne (a) e (b);
- Codice III livello: indica, in presenza della fonte dei dati BDAP-DCA (Dati contabili analitici), i codici di III livello del piano dei conti di riferimento di ciascuna voce di entrata e spesa;
- Codice IV o V livello: indica, in presenza della fonte dei dati BDAP-DCA (Dati contabili analitici), i codici di IV o V livello del piano dei conti di riferimento di ciascuna voce di entrata e spesa per la quale, considerata la rilevanza, è richiesto uno specifico dettaglio informativo;
- Descrizione Entrata/Spesa: riporta la descrizione delle entrate e delle spese oggetto di rilevazione che corrispondono, in quasi tutti i casi, alle descrizioni del III, del IV o del V livello del piano dei conti. La riga **“Altro”**, riportata nella Sezione 1, si compone delle voci di IV livello del piano dei conti dettagliate nell'elenco 1 del paragrafo **“B.3 Elenchi**

1 e 2: dettaglio entrate e spese”. In analogia, la riga “Altro” riportata nella Sezione 2 si compone delle voci di IV livello del piano dei conti dettagliate nell’elenco 2 del paragrafo “B.3 Elenchi 1 e 2: dettaglio entrate e spese”.

B.1 Sezione 1 del modello COVID-19 “Entrate”

La **Sezione 1** è articolata nelle colonne da (a) a (h).

Colonna (a) - “Accertamenti 2020”:

Le voci riguardanti i dati gestionali di competenza di cui alla colonna (a) della *Sezione 1* sono pre-compilate nei seguenti casi:

- Imposta municipale propria (IMU) e Tributo per i servizi indivisibili (TASI), IMI e IMIS – quota comune: dati fonte F24 – voce “importo a debito versato” – forniti dal Dipartimento delle Finanze. Si considerano i dati di gettito per l’anno di imputazione 2020 risultanti dalle deleghe di versamento presentate al 28 febbraio 2021, al lordo di ogni trattenuta o compensazione. Si precisa che il dato sarà esposto al netto degli effetti dell’esenzione TASI sulle prime case – quota a carico inquilino, stimata in misura pari al ristoro assicurato per il tramite del Fondo di Solidarietà Comunale per gli anni dal 2016 al 2019, nonché depurato degli errori nei versamenti comunicati dagli enti sul portale del federalismo fiscale. In tale dato non sarà, inoltre, ricompreso il gettito derivante dall’attività di controllo, accertamento e recupero evasione;
- Addizionale comunale all’IRPEF: dati fonte F24 forniti dal Dipartimento delle Finanze – voce “importo a debito versato” – versamenti effettuati nell’anno 2020, al lordo di ogni trattenuta o compensazione;
- Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA): dati fonte ACI forniti dal Dipartimento delle Finanze – voce “accertato” – versamenti effettuati nell’anno 2020, al lordo di ogni trattenuta o compensazione;
- Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori (RCA): dati fonte F24 forniti dal Dipartimento delle Finanze – voce “importo a debito versato” – versamenti effettuati nell’anno 2020, al lordo di ogni trattenuta o compensazione;
- Rendiconto 2020 trasmesso a BDAP-Bilanci Armonizzati: fonte DCA (Dati contabili analitici) per ciascuna voce di III, IV e V livello indicata, ad eccezione delle voci “Imposte, tasse e proventi assimilati” e “Proventi derivanti dalla gestione dei beni” per le quali sarà valorizzata esclusivamente la colonna (h)”.

Per i dati relativi ai DCA (Dati contabili analitici), nell'invitare ciascun ente locale ad anticipare la trasmissione delle informazioni alla BDAP-Bilanci Armonizzati, si segnala che, in assenza delle richiamate informazioni all'interno della citata Banca Dati, ciascun ente locale è tenuto ad inserire gli **accertamenti di entrata** a tutto il 31 dicembre 2020. Pertanto, i dati utili da inserire sono quelli desunti dalle scritture contabili e cumulati a tutto il periodo di riferimento. In particolare, sono inseriti i dati come desunti dal consuntivo 2020, se approvato e non ancora trasmesso a BDAP-Bilanci Armonizzati, o, in mancanza, desunti dal preconsuntivo 2020.

Si segnala che, nel caso di trasmissione dei dati alla BDAP-Bilanci Armonizzati in un momento successivo al manuale inserimento degli stessi nel modello COVID-19 – *Sezione 1 – “Entrate”*, il sistema procederà a sovrascrivere le informazioni già presenti fino a quando l'ente non ha acquisito il modello CERTIF-COVID-19, di cui al successivo paragrafo “C. CONTENUTI DEI MODELLI DI CERTIFICAZIONE CERTIF-COVID-19 E CERTIF-COVID-19/A E ISTRUZIONI PER L'INVIO TELEMATICO”. Restano ferme le informazioni pre-compilate da fonte F24 e ACI.

Gli Enti che hanno erroneamente contabilizzato nel proprio bilancio una voce specifica delle “Imposte, tasse e proventi assimilati” (es. Imposta municipale propria e Tributo per i servizi indivisibili (TASI), Addizionale comunale, ecc.) nella voce residuale E.1.01.01.99.000 “Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.” o in altra voce residuale del piano dei conti ricompresa nella riga “Altro”, sono tenuti a variare (ridurre) gli importi presenti o inseriti nella riga “Altro”. Qualora, poi, tale voce sia esposta nel modello COVID-19 con fonte dati BDAP-DCA gli enti sono altresì tenuti a riportarne l'importo nell'apposita riga del Modello dedicata alla specifica imposta, tassa o provento assimilato.

Da ultimo, si evidenzia che per la TARI, TARI-Corrispettivo ed il Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, le celle delle colonne da (a) a (f) non sono editabili in quanto è riconosciuta comunque una quota di variazione di entrata (perdita) stimata (cfr. Colonna (g) – Perdita massima agevolazioni COVID-19 riconoscibile).

Colonna (a1) - “Accertamenti di natura straordinaria/Rettifiche 2020”:

Al fine di confrontare gli accertamenti 2020 e gli accertamenti 2019 con riferimento alle sole entrate ordinarie, gli enti sono tenuti a compilare la colonna (a1) inserendo, **esclusivamente con segno positivo**, l'importo della quota parte degli accertamenti 2020 di cui alla colonna (a) derivante da entrate straordinarie che hanno interessato il bilancio dell'ente nell'esercizio 2020.

Colonna (b) - “Accertamenti 2019”:

Le voci riguardanti i dati gestionali di competenza di cui alla colonna (b) della *Sezione 1* sono pre-compilate nei seguenti casi:

- Imposta municipale propria (IMU) e Tributo per i servizi indivisibili (TASI), IMI e IMIS - quota comune: dati fonte F24 – voce “importo a debito versato” - forniti dal Dipartimento delle Finanze. Si considerano i dati di gettito per l’anno di imputazione 2019 risultanti dalle deleghe di versamento presentate al 28 febbraio 2020, al lordo di ogni trattenuta o compensazione. Si precisa che il dato sarà esposto depurato degli errori nei versamenti comunicati dagli enti sul portale del federalismo fiscale. In tale dato non sarà, inoltre, ricompreso il gettito derivante dall’attività di controllo, accertamento e recupero evasione;
- Addizionale comunale all’IRPEF: dati fonte F24 forniti dal Dipartimento delle Finanze – voce “importo a debito versato” – versamenti effettuati nell’anno 2019, al lordo di ogni trattenuta o compensazione;
- Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA): dati fonte ACI forniti dal Dipartimento delle Finanze – voce “accertato” – versamenti effettuati nell’anno 2019, al lordo di ogni trattenuta o compensazione;
- Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori (RCA); dati fonte F24 forniti dal Dipartimento delle Finanze – voce “importo a debito versato” – versamenti effettuati nell’anno 2019, al lordo di ogni trattenuta o compensazione;
- Rendiconto 2019 trasmesso a BDAP-Bilanci Armonizzati: fonte DCA per ciascuna voce di III, IV e V livello indicata, ad eccezione delle voci “Imposte, tasse e proventi assimilati” e “Proventi derivanti dalla gestione dei beni” per le quali sarà valorizzata esclusivamente la colonna (h)”.

Per i dati relativi ai DCA (Dati contabili analitici), nell’invitare ciascun ente locale ad anticipare la trasmissione delle informazioni alla BDAP-Bilanci Armonizzati, si segnala che, in assenza delle richiamate informazioni all’interno della citata Banca Dati, ciascun ente locale è tenuto ad inserire gli **accertamenti di entrata** a tutto il 31 dicembre 2019. Pertanto, i dati utili da inserire sono quelli desunti dalle scritture contabili e cumulati a tutto il periodo di riferimento. In particolare, sono inseriti i dati come desunti dal consuntivo 2019, se approvato e non ancora trasmesso a BDAP-Bilanci Armonizzati, o, in mancanza, desunti dal preconsuntivo 2019.

Si segnala che nel caso di trasmissione dei dati alla BDAP-Bilanci Armonizzati in un momento successivo al manuale inserimento degli stessi nel modello COVID-19 – *Sezione 1 “Entrate”*, il sistema procederà a sovrascrivere le informazioni già presenti fino a quando l’ente non ha acquisito il modello CERTIF-COVID-19, di cui al successivo paragrafo “C. CONTENUTI DEI MODELLI DI CERTIFICAZIONE CERTIF-COVID-19 E CERTIF-COVID-19/A E ISTRUZIONI PER L’INVIO TELEMATICO”. Restano ferme le informazioni pre-compilate da fonte F24 e ACI.

Gli Enti che hanno erroneamente contabilizzato nel proprio bilancio una voce specifica delle “Imposte, tasse e proventi assimilati” (es. Imposta municipale propria e Tributo per i servizi indivisibili (TASI), Addizionale comunale, ecc.) nella voce residuale E.1.01.01.99.000 “Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.” o in altra voce residuale del piano dei conti ricompresa nella riga “Altro”, sono tenuti a variare (ridurre) gli importi presenti o inseriti nella riga “Altro”. Qualora, poi, tale voce sia esposta nel modello COVID-19 con fonte dati BDAP-DCA gli enti sono, altresì, tenuti a riportarne l’importo nell’apposita riga del Modello dedicata alla specifica imposta, tassa o provento assimilato.

Da ultimo, si evidenzia che per la TARI, TARI-Corrispettivo ed il Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, le celle delle colonne da (a) a (f) non sono editabili in quanto è riconosciuta comunque una quota di variazione di entrata (perdita) stimata (cfr. Colonna (g) – Perdita massima agevolazioni COVID-19 riconoscibile).

Colonna (b1) - “Accertamenti di natura straordinaria/Rettifiche 2019”:

Al fine di confrontare gli accertamenti 2020 e gli accertamenti 2019 con riferimento alle sole entrate ordinarie, gli enti sono tenuti a compilare la colonna (b1) inserendo, **esclusivamente con segno positivo**, l’importo della quota parte degli accertamenti 2019 di cui alla colonna (b) derivante da entrate straordinarie che hanno interessato il bilancio dell’ente nell’esercizio 2019.

Colonna (c) - “Differenza”:

Il sistema riporta, in automatico, per ciascuna voce interessata, la differenza tra i dati gestionali di competenza di cui alla colonna (a), al netto dei dati inseriti nella colonna (a1), e i dati gestionali di competenza di cui alla colonna (b), al netto dei dati inseriti nella colonna (b1).

Colonna (d) - “Politica autonoma (aumenti aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019)”

Al fine di monitorare gli effetti delle politiche autonome di ciascun ente locale, gli enti che hanno deliberato aumenti di aliquote e/o tariffe con effetti sull’esercizio 2020, sono tenuti ad

indicare l'importo stimato, in sede di predisposizione della delibera, del maggior gettito 2020 derivante dall'aumento di aliquote e/o tariffe **con segno positivo**.

Gli importi devono essere riportati nella riga di riferimento di ciascuna imposta/tributo. In assenza di specifica voce dei codici di V o IV livello gli aumenti di aliquote e/o tariffe devono essere riportate nella voce dei codici di III livello.

Gli enti che hanno deliberato aumenti di aliquote e/o tariffe sono tenuti, altresì, ad inserire, all'interno del modello COVID-19-Delibere, e per ciascuna voce dei codici di V, IV e/o III livello editabile, le informazioni relative al numero e alla data del provvedimento (Delibera o Decreto) che ha introdotto l'aliquota e/o la tariffa in vigore nel 2020, nonché le informazioni relative al numero e alla data del provvedimento (Delibera o Decreto) che ha introdotto l'aliquota e/o tariffa in vigore nel 2019.

Con riferimento alla voce "Addizionale comunale IRPEF", si precisa che le variazioni di aliquote che producono effetti sul gettito 2020 sono relative all'anno d'imposta 2019 rispetto al precedente. Conseguentemente, all'interno del modello COVID-19-Delibere, in corrispondenza della voce "Addizionale comunale IRPEF" gli enti sono tenuti ad inserire le informazioni relative al numero e alla data del provvedimento (Delibera o Decreto) che ha introdotto l'aliquota in vigore nel 2019, nonché le informazioni relative al numero e alla data del provvedimento (Delibera o Decreto) che ha introdotto l'aliquota in vigore nel 2018. Per ulteriori chiarimenti in merito alla compilazione del modello COVID-19-Delibere con riferimento alla voce "Addizionale comunale IRPEF", si rimanda al successivo paragrafo B.4.

Gli enti che hanno deliberato aumenti di aliquote dell'Addizionale comunale all'Irpef nel 2020 provvederanno, invece, ad iscrivere l'importo correttamente stimato, in sede di predisposizione della delibera, dell'incremento di gettito 2021, derivante da tale politica autonoma, nella certificazione relativa all'anno 2021.

Colonna (e) - "Politica autonoma (riduzioni aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019)"

Al fine di monitorare gli effetti delle politiche autonome di ciascun ente locale, gli enti che hanno deliberato riduzioni di aliquote e/o tariffe con effetti sull'esercizio 2020, sono tenuti ad indicare l'importo stimato, in sede di predisposizione della delibera, del minor gettito 2020 derivante dalla riduzione di aliquote e/o tariffe **con segno positivo**. La colonna accoglie altresì gli importi stimati derivanti dagli interventi autonomamente assunti dalla regione o provincia autonoma per gli enti locali del proprio territorio, anche se trattasi di interventi connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, con eccezione degli interventi di adeguamento alla normativa nazionale.

Gli importi devono essere riportati nella riga di riferimento di ciascuna imposta/tributo. In assenza di specifica voce dei codici di V o IV livello, le riduzioni di aliquote e/o tariffe devono essere riportate nella voce dei codici di III livello.

Gli enti che hanno deliberato riduzioni di aliquote e/o tariffe sono tenuti, altresì, ad inserire, all'interno del modello COVID-19-Delibere, e per ciascuna voce dei codici di V, IV e/o III livello editabile, le informazioni relative al numero e alla data del provvedimento (Delibera o Decreto) che ha introdotto l'aliquota e/o la tariffa in vigore nel 2020, nonché le informazioni relative al numero e alla data del provvedimento (Delibera o Decreto) che ha introdotto l'aliquota e/o tariffa in vigore nel 2019.

Con riferimento alla voce "Addizionale comunale IRPEF", si precisa che le variazioni di aliquote che producono effetti sul gettito 2020 sono relative all'anno d'imposta 2019 rispetto al precedente. Conseguentemente, all'interno del modello COVID-19-Delibere, in corrispondenza della voce "Addizionale comunale IRPEF" gli enti sono tenuti ad inserire le informazioni relative al numero e alla data del provvedimento (Delibera o Decreto) che ha introdotto l'aliquota in vigore nel 2019, nonché le informazioni relative al numero e alla data del provvedimento (Delibera o Decreto) che ha introdotto l'aliquota in vigore nel 2018. Per ulteriori chiarimenti in merito alla compilazione del modello COVID-19-Delibere con riferimento alla voce "Addizionale comunale IRPEF", si rimanda al successivo paragrafo B.4.

Gli enti che hanno deliberato riduzioni di aliquote dell'Addizionale comunale all'Irpef nel 2020 provvederanno, invece, ad iscrivere l'importo correttamente stimato, in sede di predisposizione della delibera, del minor gettito 2021, derivante da tale politica autonoma, nella certificazione relativa all'anno 2021.

Colonna (f) - "Politica autonoma (agevolazioni COVID-19)":

Al fine di monitorare gli effetti delle politiche autonome di ciascun ente locale specifiche per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti che hanno deliberato agevolazioni con effetti sull'esercizio 2020, sono tenuti ad indicare l'importo stimato, in sede di predisposizione della delibera, del minor gettito 2020 derivante dalle agevolazioni **con segno positivo**.

Gli importi devono essere riportati nella riga di riferimento di ciascuna imposta/tributo. In assenza di specifica voce dei codici di V o IV livello le agevolazioni devono essere riportate nella voce dei codici di III livello.

Gli enti che hanno deliberato agevolazioni specifiche per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono tenuti, altresì, ad inserire, all'interno del modello COVID-19-Delibere, e per

ciascuna voce dei codici di V, IV e/o III livello editabile, le informazioni relative al numero e alla data del provvedimento (Delibera o Decreto) che ha introdotto agevolazioni specifiche per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, con effetti sull'esercizio 2020, nonché le informazioni relative al numero e alla data del provvedimento (Delibera o Decreto) che ha introdotto le agevolazioni in vigore nel 2019.

Colonna (g) – Perdita massima agevolazioni COVID-19 riconoscibile:

Il sistema riporta, in automatico, per ciascuna delle tipologie di entrata sotto riportate, la quota di competenza di ciascun ente calcolata sulla base dei seguenti criteri:

- a) Imposta municipale propria e Tributo per i servizi indivisibili (TASI): 2% gettito 2019, di cui alla colonna “Accertamenti 2019 (b)”;
- b) TARI e TARI-Corrispettivo: è riconosciuta comunque una quota di variazione di entrata (perdita) stimata calcolata sulla base della nota metodologica di cui all'allegato 3. Il valore di perdita attribuito a ciascun comune è riportato nella Tabella 1, allegata al presente decreto;
- c) Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente: è riconosciuta comunque una quota di variazione di entrata (perdita) stimata essendo direttamente collegata al minor gettito del tributo comunale TARI e TARI-Corrispettivo. L'agevolazione massima consentita per singola provincia e città metropolitana si ottiene come media delle agevolazioni massime stimate sul tributo TARI e TARI-Corrispettivo, utilizzando come fattori di ponderazione il gettito TARI di ciascun comune e l'aliquota TEFA applicata da ciascun ente. La perdita di gettito massima ristorabile in euro si ottiene come moltiplicazione tra l'agevolazione massima consentita stimata e il gettito TEFA di riferimento - calcolato come aggregazione del gettito 2019 TARI e TARI-Corrispettivo dei comuni appartenenti al territorio - della specifica provincia e città metropolitana. Il valore di perdita attribuito a ciascuna provincia e città metropolitana è riportato nella Tabella 2, allegata al presente decreto;
- d) Imposta/Contributo di soggiorno e Contributo di sbarco: importo assegnato ai sensi dell'articolo 180 del decreto-legge n. 34 del 2020 e dell'articolo 40 del decreto-legge n. 104 del 2020;
- e) TOSAP/COSAP comuni: importo assegnato ai sensi dell'articolo 181 del decreto-legge n. 34 del 2020 e dell'articolo 109, comma 2, del decreto-legge 104 del 2020;
- f) TOSAP/COSAP province e città metropolitane: 20% gettito 2019, di cui alla colonna “Accertamenti 2019 (b)”;

- g) Tassa sulle concessioni comunali: 20% gettito 2019, di cui alla colonna “Accertamenti 2019 (b)”;
- h) Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni: 20% gettito 2019, di cui alla colonna “Accertamenti 2019 (b)”;
- i) Proventi da concessioni su beni e Fitti, noleggi e locazione: 20% gettito 2019, di cui alla colonna “Accertamenti 2019 (b)”.

Si precisa che, per le restanti voci di entrata, la colonna (g) sarà prospettata vuota e non editabile da parte degli enti.

Colonna (h) – Variazioni entrate:

Il sistema riporta, in automatico, i risultati delle seguenti formule:

- a) se Politica autonoma (agevolazioni COVID-19) (f) < 0 = Perdita massima agevolazioni COVID-19 riconoscibile (g):
Differenza (c) - Politica autonoma (aumenti aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019) (d) + Politica autonoma (riduzioni aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019) (e);
- b) se Politica autonoma (agevolazioni COVID-19) (f) > Perdita massima agevolazioni COVID-19 riconoscibile (g):
Differenza (c) - Politica autonoma (aumenti aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019) (d) + Politica autonoma (riduzioni aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019) (e) + (Politica autonoma (agevolazioni COVID-19) (f) - Perdita massima agevolazioni COVID-19 riconoscibile (g)).

Nel caso di TARI-TARI Corrispettivo e TEFA è riportato l'importo, con segno negativo, così come determinato alle lettere b) e c) del sotto-paragrafo “Colonna (g) – Perdita massima agevolazioni COVID-19 riconoscibile”.

Per tutte le tipologie d'entrata per le quali non è previsto il riconoscimento della Perdita massima agevolazioni COVID-19 riconoscibile (g), si applica la seguente formula: Differenza (c) - Politica autonoma (aumenti aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019) (d) + Politica autonoma (riduzioni aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019) (e) + Politica autonoma (agevolazioni COVID-19) (f).

Da ultimo, per quanto attiene la quota destinata agli equilibri di parte corrente dei “Permessi di costruire”, la formula sottesa al calcolo è la seguente:

- a) Se 66% Accertamenti 2020 dei permessi di costruire, al netto delle rettifiche di cui alla colonna (a1) > 0 = Quota destinata agli equilibri di parte corrente 2019: zero;

- b) Se 66% Accertamenti 2020 dei permessi di costruire, al netto delle rettifiche di cui alla colonna (a1) < Quota destinata agli equilibri di parte corrente 2019: 66% Accertamenti 2020 dei permessi di costruire, al netto delle rettifiche di cui alla colonna (a1) – Quota destinata agli equilibri di parte corrente 2019.

Riga (A) “Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19”:

Il sistema riporta, in automatico, la somma delle singole righe della colonna (h) “Variazioni entrate”. Al riguardo, si precisa che nella somma sono considerate esclusivamente le voci di III livello, così come calcolate nel modello, con eccezione delle “Altre entrate correnti”, considerate esclusivamente per la voce di IV livello E.3.05.99.99.000, e dei “Permessi di costruire”, considerati esclusivamente per la quota destinata agli equilibri di parte corrente.

Riga (B) “Ristori specifici entrata”:

Gli enti locali beneficiari di specifici ristori di entrata trovano pre-compilata la cella “Ristori specifici entrata”. In particolare, ciascun ente trova esposta la somma degli importi derivanti dai seguenti ristori di entrata, assegnati nell’anno 2020:

- articolo 177, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, concernente Fondo per il ristoro ai comuni per l’esenzione dall’imposta municipale propria-IMU settore turistico (DM 22 luglio 2020 e relativi allegati A e B) e articolo 78, comma 5, del decreto-legge n. 104 del 2020 (DM 10 dicembre 2020 e relativi allegati A e B);
- articolo 9, comma 3, articolo 9 bis, comma 2 e articolo 13-duodecies decreto-legge n. 137 del 2020, concernente la cancellazione seconda rata IMU immobili e relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati negli Allegati 1 e 2;
- articolo 180, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, concernente Fondo per il ristoro ai Comuni per la riduzione di gettito dell’imposta di soggiorno, del contributo di soggiorno e del contributo di sbarco e articolo 40 del decreto-legge n. 104 del 2020 (DM 21 luglio 2020 e relativi allegati A e B e DM 14 dicembre 2020 e relativi allegati A e B);
- articolo 181, commi 1-quater e 5, del decreto-legge n. 34 del 2020, concernente Fondo per il ristoro ai comuni per la mancata riscossione dei canoni e della tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP e TOSAP) e articolo 109, comma 2, del decreto-legge 104 del 2020 (DM 22 luglio 2020 e relativi allegati A e B e DM 10 dicembre 2020 e relativi allegati A e B);
- articolo 200, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, concernente Fondo per compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri di trasporto pubblico

locale e regionale periodo 23 febbraio - 31 dicembre 2020 (DM 11 agosto 2020) e articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 (DM 3 dicembre 2020).

Si segnala che nella cella “Ristori specifici entrata (B)” non saranno inseriti ristori di entrata derivanti da provvedimenti attuativi diversi da quelli sopra citati.

Al riguardo, è stato predisposto il prospetto Modello RISTORI COVID-19, disponibile, per i soli enti beneficiari dei richiamati ristori specifici di entrata, all'interno del sistema web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>.

Per visionare il modello RISTORI COVID-19 è necessario accedere all'applicazione web del pareggio di bilancio <http://pareggiobilancio.mef.gov.it> e richiamare, dal Menu Funzionalità “**Gestione modello**” presente alla sinistra della maschera principale dell'applicativo, la funzione di “*Interrogazione/cancellazione Modello*”, selezionare il codice ente - descrizione, esercizio finanziario (2020), il nome del modello, il periodo di riferimento (anno) e cliccare sul pulsante “*CONFERMA*”.

Riga (C) “Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori”:

Il sistema riporta, in automatico, la differenza tra la riga “Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 (A)” e la riga “Ristori specifici entrata (B)”.

B.2 Sezione 2 del modello COVID-19 “Spese”

La **Sezione 2** – “Spese” è articolata nelle colonne da (a) a (e).

Colonna (a) - “Impegni 2020”:

Le voci riguardanti i dati gestionali di competenza di cui alla colonna (a) della *Sezione 2* – “Spese” sono pre-compilate nel caso di Rendiconto 2020 trasmesso a BDAP-Bilanci Armonizzati: fonte DCA per ciascuna voce di III, IV e V livello indicata.

Per i dati relativi ai DCA (Dati contabili analitici), nell’invitare ciascun ente locale ad anticipare la trasmissione delle informazioni alla BDAP-Bilanci Armonizzati, si segnala che, in assenza della predetta trasmissione a BDAP-Bilanci Armonizzati, ciascun ente locale è tenuto ad inserire manualmente gli **impegni di spesa** a tutto il 31 dicembre 2020. Pertanto, ai fini della compilazione del modello, i dati utili sono quelli desunti dalle scritture contabili e cumulati a tutto il periodo di riferimento.

In particolare, sono inseriti i dati come desunti dal consuntivo 2020, se approvato e non ancora trasmesso a BDAP-Bilanci Armonizzati, o, in mancanza, desunti dal preconsuntivo 2020.

Si segnala che, nel caso di trasmissione dei dati alla BDAP-Bilanci Armonizzati in un momento successivo al manuale inserimento degli stessi nel modello COVID-19 – *Sezione 2* “Spese”, il sistema procederà a sovrascrivere le informazioni già presenti fino a quando l’ente non ha acquisito il modello CERTIF-COVID-19, di cui al successivo paragrafo “C. CONTENUTI DEI MODELLI DI CERTIFICAZIONE CERTIF-COVID-19 E CERTIF-COVID-19/A E ISTRUZIONI PER L’INVIO TELEMATICO”.

Colonna (b) - “Impegni 2019”:

Le voci riguardanti i dati gestionali di competenza di cui alla colonna (b) della *Sezione 2* sono pre-compilate nel caso di Rendiconto 2019 trasmesso a BDAP-Bilanci Armonizzati: fonte DCA per ciascuna voce di III, IV e V livello indicata.

Per i dati relativi ai DCA (Dati contabili analitici), nell’invitare ciascun ente locale ad anticipare la trasmissione delle informazioni alla BDAP-Bilanci Armonizzati, si segnala che, in assenza della predetta trasmissione a BDAP-Bilanci Armonizzati, ciascun ente locale è tenuto ad inserire manualmente gli **impegni di spesa** a tutto il 31 dicembre 2019. Pertanto, ai fini della compilazione del modello, i dati utili sono quelli desunti dalle scritture contabili e cumulati a tutto il periodo di riferimento.

In particolare, sono inseriti i dati come desunti dal consuntivo 2019, se approvato e non ancora trasmesso a BDAP-Bilanci Armonizzati, o, in mancanza, desunti dal preconsuntivo 2019.

Si segnala che nel caso di trasmissione dei dati alla BDAP-Bilanci Armonizzati in un momento successivo al manuale inserimento degli stessi nel modello COVID-19 – *Sezione 2 “Spese”*, il sistema procederà a sovrascrivere le informazioni già presenti fino a quando l’ente non ha acquisito il modello CERTIF-COVID-19, di cui al successivo paragrafo “C. CONTENUTI DEI MODELLI DI CERTIFICAZIONE CERTIF-COVID-19 E CERTIF-COVID-19/A E ISTRUZIONI PER L’INVIO TELEMATICO”.

Colonna (c) - “Differenza”:

Il sistema riporta, in automatico, la differenza, per ciascuna voce interessata, tra le voci riguardanti i dati gestionali di competenza di cui alla colonna (a) e i dati gestionali di competenza di cui alla colonna (b) della *Sezione 2*.

Colonna (d) - “Minori spese 2020 COVID-19”:

Ciascun ente locale è tenuto ad indicare, per ogni singola tipologia di spesa, le minori spese per l’anno 2020 rilevate a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ci si riferisce, a titolo esemplificativo, alle minori spese per utenze o buoni pasto derivanti dalla chiusura degli uffici, per mensa scolastica in ragione della mancata fornitura dei pasti, ecc. Con riferimento ai risparmi di spesa derivanti dalla non erogazione dei buoni pasto o dalle risorse non utilizzate per remunerare lavoro straordinario, si rappresenta che tali risparmi di spesa devono essere rappresentati nella colonna (d) della *Sezione 2* del Modello a condizione che l’ente non abbia aderito alla facoltà, prevista dall’articolo 1, comma 870, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di destinare tali risorse al finanziamento di trattamenti economici accessori o agli istituti del *welfare* integrativo.

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione parte corrente

Ciascun ente locale è tenuto ad indicare la riduzione dello stanziamento definitivo del Fondo crediti di dubbia e difficile esazione per l’esercizio 2020 nel bilancio di previsione 2020-2022, rispetto allo stanziamento definitivo 2019 del bilancio di previsione 2019-2021, imputabile alle variazioni (riduzioni) direttamente correlate alle variazioni (riduzioni) delle entrate proprie coperte con le risorse di cui all’articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020 e all’articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020.

Colonna (e) - “Maggiori spese 2020 COVID-19”:

Ciascun ente locale è tenuto ad indicare, per ogni singola tipologia di spesa, le maggiori spese per l’anno 2020 sostenute (impegnate) a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ci si

riferisce, a titolo esemplificativo, alle maggiori spese per i dispositivi di sicurezza e per il distanziamento, al materiale ed ai macchinari per la sanificazione, alle attrezzature per misurare la febbre, ai plexiglass, ecc. Si precisa, altresì, che non devono essere indicate eventuali maggiori spese coperte da specifiche assegnazioni pubbliche e/o private (es. trasferimenti regionali, donazioni, ecc.), ad eccezione delle maggiori spese sostenute con le risorse derivanti dai ristori specifici di spesa statali esposti alla riga (E) “Ristori specifici spesa” e/o con le risorse di cui all’articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020 e all’articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020.

Possono rientrare, altresì, tra le maggiori spese, anche i trasferimenti correnti e i contributi per investimenti per le medesime finalità. Con particolare riferimento ai trasferimenti, ed al fine di evitare duplicazioni dei ristori, si precisa, a titolo esemplificativo, che:

- a) agevolazioni TARI: come già specificato nella “Sezione 1 – Entrate” è riconosciuta una quota di variazione di entrata stimata (cfr. Colonna (g) – Perdita massima agevolazioni COVID-19 riconoscibile), di conseguenza eventuali maggiori spese per trasferimenti a famiglie/imprese derivanti dalle medesime agevolazioni non devono essere inserite;
- b) trasferimenti ad altri enti locali della quota di risorse del fondo di cui all’articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e all’articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e/o altri trasferimenti. A titolo esemplificativo:
 - Unione di comuni che gestisce la polizia locale, ivi inclusa la riscossione delle sanzioni: l’Unione darà evidenza nel modello della eventuale perdita derivante dalle minori sanzioni e non dovrà indicare come “Maggiori spese “COVID-19” il trasferimento della quota parte di risorse di cui all’articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, e all’articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020, ai comuni facenti parte dell’Unione. In analogia, il comune facente parte dell’Unione beneficiario del trasferimento della quota parte del fondo non dovrà indicare come “Maggiori spese “COVID-19” le spese sostenute con le risorse derivanti dal trasferimento;
 - Ente locale capofila: l’Ente darà evidenza nel modello della eventuale perdita derivante dalle minori entrate e non dovrà indicare come “Maggiori spese “COVID-19” il trasferimento della quota parte di risorse di cui all’articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, e all’articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020, ai comuni associati. In analogia, il comune associato beneficiario del trasferimento della quota parte del fondo non dovrà indicare come “Maggiori spese “COVID-19” le spese sostenute con le risorse derivanti dal trasferimento.

Quota fondo ex articolo 106, del decreto-legge n. 34 del 2020 e articolo 39, del decreto-legge n. 104 del 2020 e/o derivante da ristori specifici di spesa, costituito in sede di riaccertamento ordinario

Gli enti sono tenuti a riportare la quota del fondo pluriennale vincolato di spesa (corrente e/o in c/capitale) costituito in occasione del riaccertamento ordinario dei residui riguardante spese impegnate nel 2020 finanziate dalle risorse di cui all'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, e all'articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020 e/o dalle risorse derivanti dai ristori specifici di spesa riportati nella riga (E) "Ristori specifici spesa" del Modello. Al riguardo, si invitano gli enti al rigoroso rispetto dei principi applicati riguardanti il fondo pluriennale vincolato previsti dall'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011. In particolare, si richiama il paragrafo 5.4.2 il quale prevede che *"il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese.Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce"*.

Contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020 - Quota 2021

Gli enti sono tenuti a riportare la quota dei contratti di servizio continuativo per maggiori spese COVID-19 sottoscritti nel 2020 e di competenza nell'anno 2021.

Al riguardo, si invitano gli enti al rigoroso rispetto dei principi applicati riguardanti il fondo pluriennale vincolato previsti dall'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011. In particolare, si richiama il paragrafo 5.2, lettera b), il quale prevede che al momento della firma del contratto di fornitura continuativa di beni o servizi a cavallo tra due esercizi si impegna l'intera spesa *"imputando distintamente nei due esercizi le relative quote di spesa. Ciascuna quota di spesa trova copertura nelle risorse correnti dell'esercizio in cui è imputata e non richiede la costituzione del fondo pluriennale vincolato"*.

Riga (D) "Totale minori e maggiori spese derivanti da COVID-19":

Il sistema riporta, in automatico, rispettivamente, la somma delle singole righe delle colonne "Minori spese 2020 COVID-19" (d) e "Maggiori spese 2020 COVID-19" (e).

Riga (E) “Ristori specifici spesa”:

Gli enti locali beneficiari di specifici ristori di spesa trovano pre-compilata la cella di cui alla riga (E) “Ristori specifici spesa” (colonna e). In particolare, ciascun ente trova esposta la somma degli importi derivanti dai seguenti ristori di spesa, assegnati nell’anno 2020:

- articolo 114, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, concernente Fondo per il finanziamento spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi di città metropolitane province, e comuni (DM 16 aprile 2020 e relativi allegati 1, 2 e 3);
- articolo 115, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, concernente Fondo per maggiori prestazioni di lavoro straordinario della polizia locale e per acquisto dispositivi di protezione individuale del medesimo personale (DM 16 aprile 2020 e relativi allegati 1 e 2);
- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 29 marzo 2020 n. 658, concernente interventi urgenti per contrastare emergenza sanitaria da COVID -19, e relativi allegati 1 e 2 e articolo 19-decies, comma 1, decreto-legge n. 137 del 2020;
- articolo 105 del decreto-legge n. 34 del 2020, volto a destinare quota del Fondo per le politiche della famiglia al finanziamento dei centri estivi e per contrastare la povertà educativa (DM 25 giugno 2020 e relativi allegati 1 e 2);
- articolo 112, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, concernente Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza (DM 27 maggio 2020 e relativo allegato 1);
- articolo 112, comma 1-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, concernente contributo in favore del comune di San Colombano al Lambro;
- articolo 112-bis, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, concernente Fondo per i comuni particolarmente danneggiati dall’emergenza sanitaria da COVID-19 (DM 10 dicembre 2020 e relativi allegati A, B e C);
- articolo 200-bis, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, concernente il fondo per sostenere la ripresa del settore del trasporto pubblico non di linea eseguito mediante il servizio di taxi ovvero mediante il servizio di noleggio con conducente (DM 6 novembre 2020 e relativi allegati 1 e 2);
- articolo 243, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, concernente l’incremento di 60 milioni di euro del Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali nelle aree interne, istituito con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2020 dall’articolo 1, comma 65-ter, della legge n. 205 del 2017, per consentire ai comuni presenti nelle predette aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore

artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'emergenza COVID-19 (DPCM 24 settembre 2020 e relativi allegati 1 e 2). Al riguardo si precisa che, ai fini della compilazione della riga (E) "Ristori specifici spesa", è considerata la quota parte dei contributi del predetto fondo attribuita ai comuni per l'anno 2020 per il sostegno alle attività economiche nelle aree interne a seguito dell'emergenza Covid-19 con il DPCM 24 settembre 2020;

- articolo 42-bis, commi 8 e 9, del decreto-legge n. 104 del 2020, concernente contributo per i comuni di Lampedusa e Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Vizzini, Messina, Siculiana e Augusta per fronteggiare le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 e garantire la regolare gestione, anche di natura sanitaria, dei flussi migratori.

Si segnala che nella cella "Ristori specifici spesa (E)" non saranno inseriti ristori di spesa derivanti da provvedimenti attuativi diversi da quelli sopra citati.

Al riguardo, è stato predisposto il prospetto Modello RISTORI COVID-19, disponibile, per i soli enti beneficiari dei richiamati ristori specifici di spesa, all'interno del sistema web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>.

Per visionare il modello RISTORI COVID-19 è necessario accedere all'applicazione web del pareggio di bilancio <http://pareggiobilancio.mef.gov.it> e richiamare, dal Menu Funzionalità "Gestione modello" presente alla sinistra della maschera principale dell'applicativo, la funzione di "Interrogazione/cancellazione Modello", selezionare il codice ente - descrizione, esercizio finanziario (2020), il nome del modello, il periodo di riferimento (anno) e cliccare sul pulsante "CONFERMA".

Riga (F) "Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori":

Il sistema riporta, in automatico, la differenza tra la riga "Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 (D)" della colonna (e) e la riga "Ristori specifici spesa (E)".

B.3 Elenchi 1 e 2: dettaglio entrate e spese

Elenco 1 – Dettaglio della voce "Altro" del codice di III livello E.1.01.01.00.000 "Imposte, tasse e proventi assimilati".

Codice III e IV Livello	Tipologia Entrata
E.1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati
E.1.01.01.50.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
E.1.01.01.54.000	Imposta municipale secondaria
E.1.01.01.64.000	Diritti mattatoi
E.1.01.01.65.000	Diritti degli Enti provinciali turismo
E.1.01.01.70.000	Proventi dei Casinò
E.1.01.01.95.000	Altre ritenute n.a.c.
E.1.01.01.96.000	Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c.
E.1.01.01.97.000	Altre accise n.a.c.
E.1.01.01.98.000	Altre imposte sostitutive n.a.c.
E.1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.

Elenco 2 – Dettaglio della voce “Altro” del codice di III livello U.1.03.02.00.000 “Acquisto di servizi”.

Codice III e IV Livello	Tipologia Spesa
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
U.1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
U.1.03.02.08.000	Leasing operativo
U.1.03.02.10.000	Consulenze
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari
U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
U.1.03.02.99.000	Altri servizi

B.4 Modello COVID-19-Delibere

Il modello COVID-19-Delibere, da compilarsi obbligatoriamente per tutti gli enti locali che hanno valorizzato una o più celle del modello COVID-19, Sezione 1 “Entrate”, colonna (d) - “Politica autonoma (aumenti aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019)”, e/o colonna (e) – “Politica

autonoma (riduzioni aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019)” e/o colonna (f) - “Politica autonoma (agevolazioni COVID-19)”, ha la finalità di raccogliere, per ciascuna voce di entrata, eventualmente valorizzata nelle suddette colonne (d), (e) o (f), le informazioni relative al provvedimento (Delibera o Decreto) che ha introdotto l’aliquota e/o la tariffa in vigore nel 2020, le informazioni relative al provvedimento (Delibera o Decreto) che ha adottato l’aliquota e/o tariffa in vigore nel 2019, nonché le informazioni relative al provvedimento (Delibera o Decreto) che ha introdotto agevolazioni specifiche per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, con effetti sull’esercizio 2020.

Il citato modello COVID-19-Delibere, strutturato, per le prime 4 colonne, in modo identico alla Sezione 1 del modello COVID-19 “Entrate” (cfr. paragrafo “B.1 Sezione 1 del modello COVID-19 - “Entrate”), è composto da ulteriori n. 12 colonne da compilare a cura degli enti. In particolare gli enti sono tenuti a compilare per le:

- Politica autonoma (aumenti aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019): numero e data del provvedimento (Delibera o Decreto) che ha introdotto l’aliquota e/o la tariffa in vigore nel 2020, nonché numero e data del provvedimento (Delibera o Decreto) che ha adottato l’aliquota e/o tariffa in vigore nel 2019;
- Politica autonoma (riduzioni aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019): numero e data del provvedimento (Delibera o Decreto) che ha introdotto l’aliquota e/o la tariffa in vigore nel 2020, nonché numero e data del provvedimento (Delibera o Decreto) che ha adottato l’aliquota e/o tariffa in vigore nel 2019;
- Politica autonoma (agevolazioni COVID-19): numero e data del provvedimento (Delibera o Decreto) che ha introdotto agevolazioni specifiche su aliquote e/o tariffe per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, con effetti sull’esercizio 2020, nonché numero e data del provvedimento (Delibera o Decreto) che ha adottato l’aliquota e/o tariffa in vigore nel 2019.

Con particolare riferimento alla voce “Addizionale comunale IRPEF”, nel ribadire che le variazioni di aliquote che producono effetti sul gettito 2020 sono relative all’anno d’imposta 2019 rispetto al precedente, si precisa che per tale voce, in corrispondenza delle colonne del modello denominate “Numero Delibera/Decreto anno 2020” e “Data Delibera/Decreto anno 2020” devono essere inserite le informazioni relative al provvedimento che ha introdotto l’aliquota in vigore nel 2019. Analogamente, per tale voce, in corrispondenza delle colonne del modello denominate “Numero Delibera/Decreto pre-vigente” e “Data Delibera/Decreto pre-vigente” devono essere inserite le informazioni relative al provvedimento che ha introdotto l’aliquota in vigore nel 2018.

L'elenco dei provvedimenti e dei relativi dati di riferimento inseriti nel citato modello "COVID-19-Delibere", secondo le indicazioni di cui sopra, sarà riprodotto automaticamente dal sistema in fase di certificazione da parte degli enti locali che hanno compilato il modello "COVID-19-Delibere" e riportati nel modello "CERTIF-COVID-19/A" (cfr. paragrafo "C.1 Contenuti del modello di certificazione CERTIF-COVID-19 e CERTIF-COVID-19/A").

C. CONTENUTI DEI MODELLI DI CERTIFICAZIONE CERTIF-COVID-19 E CERTIF-COVID-19/A E ISTRUZIONI PER L'INVIO TELEMATICO

C.1 Contenuti del modello di certificazione CERTIF-COVID-19 e CERTIF-COVID-19/A

Il modello della certificazione “CERTIF-COVID-19” è compilato con le informazioni inserite nel modello COVID-19 *Sezione 1 - “Entrate”* e *Sezione 2 - “Spese”*, ad eccezione delle voci relative ai ristori specifici di spesa non utilizzati confluiti nell’avanzo vincolato al 31 dicembre 2020 che sono compilati dall’ente beneficiario delle risorse, al fine di evidenziare quanta parte del “saldo complessivo” è influenzata dalle risorse assegnate e non utilizzate per specifici ristori di spesa.

Si riportano, di seguito i collegamenti tra le celle del modello “**CERTIF-COVID-19**” e le celle del modello “**COVID-19**”:

- l’importo nella cella corrispondente alla **riga** “*Totale minori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (C)*” è pari al valore riportato nella medesima voce nella Sezione 1 “*Totale minori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (C)*”;
- l’importo nella cella corrispondente alla **riga** “*Totale minori spese derivanti da COVID-19 (D)*” è pari al valore riportato nella medesima voce nella Sezione 2 “*Totale minori spese derivanti da COVID-19 (D)*” - colonna (d);
- l’importo nella cella corrispondente alla **riga** “*Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (F)*” è pari al valore riportato nella medesima voce nella Sezione 2 “*Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (F)*” - colonna (e).

Nella sezione “*Avanzo vincolato al 31/12/2020 - Ristori specifici di spesa non utilizzati*” del modello “**CERTIF-COVID-19**” ciascun ente locale è tenuto ad indicare l’ammontare non utilizzato e confluito nell’avanzo vincolato al 31 dicembre 2020 dei ristori specifici di spesa, di cui al punto “Riga (E) “Ristori specifici spesa” del precedente paragrafo B.2.

Infine, il modello “**CERTIF-COVID-19**” è corredato, per ciascuna voce di entrata per la quale nel modello COVID-19 Sezione 1 “Entrate” è stata valorizzata una o più celle della colonna (d) - “Politica autonoma (aumenti aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019)” e/o della colonna (e) Politica autonoma (riduzioni aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019) e/o della colonna (f) - “Politica autonoma (agevolazioni COVID-19)”, delle informazioni riguardanti i provvedimenti (Delibere o Decreti) relativi alle politiche autonome adottate nel 2020 e delle informazioni inerenti i

provvedimenti (Delibere o Decreti) relativi alle politiche autonome in vigore nel 2019, di cui al modello **CERTIF-COVID-19/A**.

In particolare, gli enti locali che hanno compilato obbligatoriamente il modello “COVID-19-Delibere”, trovano compilato automaticamente dal sistema il modello “CERTIF-COVID-19/A” che riporta l’elenco dei provvedimenti e dei relativi dati di riferimento inseriti nel citato modello “COVID-19-Delibere”, secondo le indicazioni dettagliate al precedente paragrafo “B.4 Modello COVID-19-Delibere”.

Con l’occasione, si rappresenta che il fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all’articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, e all’articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020, è stato istituito per concorrere ad assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l’espletamento delle proprie funzioni, a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese connesse all’emergenza COVID-19. Pertanto, le risorse del fondo non utilizzate nel 2020, nonché la quota di competenza dell’anno 2021 dichiarata nella *Sezione 2 – “Spese”*, riga “Contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020 – Quota 2021”, costituiscono una quota vincolata del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 (compreso il risultato di amministrazione presunto), per le finalità previste dall’articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, e dall’articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020, nell’anno 2021 (articolo 1, comma 822, legge n. 178 del 2020).

Tali risorse, inoltre, non possono essere svincolate ai sensi dell’articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall’articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Si aggiunge, infine, che le risorse che confluiranno nell’avanzo vincolato possono essere utilizzate già in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2021-2023, attraverso la loro iscrizione nel primo esercizio del bilancio di previsione (articolo 187, comma 3, Decreto legislativo n. 267 del 2000).

C.2 Istruzioni per l’invio telematico

L’articolo 39, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 104 del 2020, prevede la sottoscrizione della certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del “Codice dell’Amministrazione Digitale” (CAD), di cui al decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Alla certificazione trasmessa in via telematica è attribuito, ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del citato Codice dell'Amministrazione Digitale, il medesimo valore giuridico proprio dei documenti prodotti in forma scritta, con gli effetti che ne conseguono. In particolare, l'articolo 45 del citato Codice dell'Amministrazione Digitale, rubricato "Valore giuridico della trasmissione", prevede che i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. Gli enti locali non devono, pertanto, trasmettere anche per posta ordinaria le certificazioni già trasmesse in via telematica.

Conseguentemente, gli enti locali sono tenuti ad inviare, **entro il termine perentorio del 31 maggio 2021**, utilizzando esclusivamente l'applicativo web appositamente previsto all'indirizzo «<http://pareggiobilancio.mef.gov.it>», le informazioni sulle maggiori/minori entrate e maggiori/minori spese COVID-19 di cui al modello CERTIF-COVID-19 (articolo 39, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020) e di cui al modello CERTIF-COVID-19/A.

La sottoscrizione del certificato generato dal sistema web deve avvenire con firma elettronica qualificata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013 recante "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

Per acquisire il modello della certificazione è necessario accedere all'applicazione web del pareggio di bilancio e richiamare, dal Menu Funzionalità "**Gestione modello**" presente alla sinistra della maschera principale dell'applicativo, la funzione di "**Acquisizione modello**" relativa alla certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, che prospetterà a tutti gli enti locali, il modello "**CERTIF-COVID-19**" e, per gli enti che hanno compilato il modello "COVID-19-Delibere", anche il modello "**CERTIF-COVID-19/A**".

Dopo aver verificato la correttezza delle informazioni acquisite dal sistema web sarà possibile procedere alla sottoscrizione con firma digitale del documento da parte del rappresentante legale, del responsabile del servizio finanziario e dei componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria validamente costituito ai sensi dell'articolo 237, comma 1, del T.U.EE.LL.

Di seguito, nel dettaglio, le fasi per l'invio della certificazione:

- **Fase 1:** utilizzare la funzione “**Certificazione digitale**” per effettuare il download del documento tramite l’apposito tasto “**Scarica Documento**”;
- **Fase 2:** una volta scaricato il documento, apporre la **firma digitale di tutti i soggetti** sopra indicati (Presidente/Sindaco/Sindaco metropolitano – Responsabile del Servizio Finanziario – Organo di revisione) utilizzando i kit di firma in proprio possesso;
- **Fase 3:** accedere nuovamente alla funzione “**Certificazione digitale**” ed effettuare l’upload del documento firmato tramite l’apposito tasto “**Carica Documento Firmato**”. Per procedere con l’invio è necessario completare tutti i passaggi della procedura guidata che il sistema propone. Il sistema effettua una serie di controlli sulla validità delle firme apposte sul documento tra cui la data di scadenza dei certificati dei firmatari, bloccando l’acquisizione in caso di mancato superamento dei suddetti controlli;
- **Fase 4:** è necessario **associare i nomi dei firmatari del file con il corrispondente ruolo** ricoperto (Presidente/Sindaco/Sindaco metropolitano – Responsabile del Servizio Finanziario – Organo di revisione);
- **Fase 5:** inviare il documento tramite l’apposito tasto di “**Invio Documento**” presente al termine della procedura guidata. A questo punto il sistema web rilascerà una ricevuta utile ai fini della verifica del rispetto del termine di invio e attestante che la certificazione risulta nello stato di “**inviato e protocollato**”.

Gli enti possono verificare il corretto invio della certificazione digitale, andando sulla funzione “Certificazione digitale” e verificando che il campo “stato” finale del documento riporti la dicitura “inviato e protocollato”.

A tal proposito, si segnala che, dopo aver trasmesso la certificazione secondo le modalità sopra descritte, è possibile comunque modificare i dati inseriti nei modelli COVID-19 e COVID-19-Delibere, entro il termine perentorio del 31 maggio 2021. In tal caso l’ente interessato dovrà procedere con una nuova acquisizione dei modelli COVID-19 e COVID-19-Delibere secondo la procedura di cui ai paragrafi A e B. Si precisa, infatti, che, in tal caso, verrà automaticamente annullata la certificazione inviata. Inoltre, per i dati di cui alle colonne (a) e (b) delle Sezioni 1 e 2 del modello COVID-19, nel caso di trasmissione delle informazioni alla BDAP-Bilanci Armonizzati successiva al primo invio della certificazione, con la nuova acquisizione del modello COVID-19, il sistema prospetterà nello stesso modello i nuovi dati aggiornati. Una volta completato interamente l’iter, l’ente sarà tenuto ad inviare una nuova certificazione, entro il termine perentorio del 31 maggio 2021 e secondo le modalità di cui al presente decreto.

Decorso il termine perentorio del 31 maggio 2021, sarà possibile modificare i dati trasmessi e inviare una nuova certificazione entro il 31 luglio 2021.

L'invio tardivo della certificazione oltre il termine perentorio del 31 maggio 2021 è consentito entro il 31 luglio 2021. Gli enti locali che inviano la certificazione tardivamente sono assoggettati alla sanzione relativa alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi e del fondo di solidarietà comunale con la gradualità indicata nell'articolo 39, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2020.

Dal 31 luglio 2021 i modelli **“COVID-19”**, **“COVID-19-Delibere”**, **“CERTIF-COVID-19”** e **“CERTIF-COVID-19/A”** saranno bloccati e non sarà consentito l'invio della certificazione digitale.

Si ribadisce che, per le finalità di cui al presente decreto, la certificazione digitale risulta validamente trasmessa ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020, se lo “stato” finale del documento riporta la dicitura **“inviato e protocollato”**.

Si precisa che, per le finalità di cui al presente decreto, sarà considerata l'ultima certificazione che risulta nello stato di “inviato e protocollato” e che per il rispetto del termine di invio e l'eventuale applicazione delle sanzioni per ritardato invio sarà considerata la data di trasmissione della prima certificazione.

Quesiti di natura tecnica ed informatica correlati all'autenticazione dei nuovi enti ed agli adempimenti attraverso il sistema web potranno essere posti all'indirizzo di posta elettronica **“assistenza.cp@mef.gov.it”**.

Modello COVID-19													
(dati in euro)													
Sezione 1 - Entrate													
Fonte	Codice III Livello	Codice IV o V Livello	Descrizione Entrata	Accertamenti 2020 (a)	Accertamenti di natura straordinaria/Rettifiche 2020 (a1)	Accertamenti 2019 (b)	Accertamenti di natura straordinaria/Rettifiche 2019 (b1)	Differenza (c)	Politica autonoma (aumenti aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019) (d)	Politica autonoma (riduzioni aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019) (e)	Politica autonoma (agevolazioni COVID-19) (f)	Perdita massima agevolazioni COVID-19 riconoscibile (g)	Variazioni entrate (h)
	E.1.01.01.00.000		Imposte, tasse e proventi assimilati										-
F24	di cui		Imposta municipale propria e Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - IMI e IMIS					-				-	-
F24	di cui		Addizionale comunale IRPEF					-					-
ACI	di cui		Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)					-					-
F24	di cui		Imposta sulle assicurazioni RC auto					-					-
BDAP - DCA	di cui	E.1.01.01.41.000	Imposta di soggiorno					-					-
BDAP - DCA	di cui	E.1.01.01.49.000	Tasse sulle concessioni comunali					-				-	-
	di cui	E.1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani										
	di cui	E.1.01.01.61.000	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi										-
		E.3.01.02.01.021	Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani										
	di cui		TARI-corrispettivo										-
BDAP - DCA	di cui	E.1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche					-					-
BDAP - DCA	di cui	E.1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni					-				-	-
	di cui	E.1.01.01.60.000	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente										-
BDAP - DCA	di cui	Diversi	Altro					-					-
BDAP - DCA	E.3.01.01.00.000		Vendita di beni					-					-
BDAP - DCA	E.3.01.02.00.000		Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi (non include codice E.3.01.02.01.021-Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani)					-					-
	E.3.01.03.00.000		Proventi derivanti dalla gestione dei beni										-
BDAP - DCA	di cui	E.3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento					-					-
BDAP - DCA	di cui	E.3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche					-					-
BDAP - DCA	di cui	E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni					-				-	-
BDAP - DCA	di cui	E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni					-				-	-
BDAP - DCA	E.3.02.01.00.000		Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					-					-
BDAP - DCA	E.3.02.02.00.000		Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					-					-
BDAP - DCA	E.3.02.03.00.000		Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					-					-
BDAP - DCA	E.3.02.04.00.000		Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					-					-
BDAP - DCA	E.3.04.02.00.000		Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi					-					-
BDAP - DCA	E.3.04.03.00.000		Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi					-					-
BDAP - DCA	E.3.05.99.00.000		Altre entrate correnti n.a.c.					-					-
BDAP - DCA	di cui	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.					-					-
BDAP - DCA	E.4.05.01.00.000		Permessi di costruire					-					-
ENTE	di cui		Quota destinata agli equilibri di parte corrente					-					-
Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 (A)													-
Ristori specifici entrata (B)													
Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (C)													-

Sezione 2 - Spese												
Fonte	Codice III Livello	Codice IV Livello	Descrizione Spesa	Impegni/Stanziamenti 2020 (a)	Impegni/Stanziamenti 2019 (b)	Differenza (c)					Minori spese 2020 "COVID-19" (d)	Maggiori spese 2020 "COVID-19" (e)
BDAP - DCA	U.1.01.01.00.000		Retribuzioni lorde			-						
BDAP - DCA	U.1.01.02.00.000		Contributi sociali a carico dell'ente			-						
BDAP - DCA	U.1.02.01.00.000		Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente			-						
BDAP - DCA	U.1.03.01.00.000		Acquisto di beni			-						
BDAP - DCA	U.1.03.02.00.000		Acquisto di servizi	-	-	-					-	-
BDAP - DCA	di cui	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			-						
BDAP - DCA	di cui	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			-						
BDAP - DCA	di cui	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico			-						
BDAP - DCA	di cui	Diversi	Altro			-						
BDAP - DCA	U.1.04.01.01.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			-						
BDAP - DCA	U.1.04.01.02.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			-						
BDAP - DCA	U.1.04.02.00.000		Trasferimenti correnti a Famiglie			-						
BDAP - DCA	U.1.04.03.00.000		Trasferimenti correnti a Imprese			-						
BDAP - DCA	U.1.04.04.00.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			-						
BDAP - DCA	U.1.09.02.01.000		Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente			-						
BDAP - DCA	U.1.09.99.00.000		Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso			-						
BDAP - DCA	U.1.10.01.03.000		Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente			-						
BDAP - DCA	U.1.10.02.01.001		Fondo pluriennale vincolato			-						
ENTE	di cui		Quota fondo ex art. 106, DL n. 34/2020 e art. 39, DL n. 104/2020, costituito in sede di riaccertamento ordinario e/o derivante da ristori specifici di spesa di cui alla riga (E)									
ENTE			Contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020 - Quota 2021									
BDAP - DCA	U.2.02.01.00.000		Beni materiali			-						
BDAP - DCA	U.2.02.03.00.000		Beni immateriali			-						
BDAP - DCA	U.2.03.01.01.000		Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali			-						
BDAP - DCA	U.2.03.01.02.000		Contributi agli investimenti a Amministrazioni locali			-						
BDAP - DCA	U.2.03.03.00.000		Contributi agli investimenti a Imprese			-						
BDAP - DCA	U.2.03.04.00.000		Contributi agli investimenti a Istituzioni sociali private			-						
BDAP-DCA	U.2.05.02.01.001		Fondi pluriennali vincolati c/capitale			-						
ENTE	di cui		Quota fondo ex art. 106, DL n. 34/2020 e art. 39, DL n. 104/2020, costituito in sede di riaccertamento ordinario									
Totale minori e maggiori spese derivanti da COVID-19 (D)											-	-
Ristori specifici spesa (E)												
Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (F)												-

				Politica autonoma (aumenti aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019)				Politica autonoma (riduzioni aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019)				Politica autonoma (agevolazioni COVID-19)			
Fonte	Codice III Livello	Codice IV o V Livello	Descrizione Entrata	Numero Delibera/Decreto anno 2020	Data Delibera/Decreto anno 2020	Numero Delibera/Decreto pre-vigente	Data Delibera/Decreto pre-vigente	Numero Delibera/Decreto anno 2020	Data Delibera/Decreto anno 2020	Numero Delibera/Decreto pre-vigente	Data Delibera/Decreto pre-vigente	Numero Delibera/Decreto anno 2020	Data Delibera/Decreto anno 2020	Numero Delibera/Decreto pre-vigente	Data Delibera/Decreto pre-vigente
	E.1.01.01.00.000		Imposte, tasse e proventi assimilati												
F24	di cui		Imposta municipale propria e Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - IMI e IMIS												
F24	di cui		Addizionale comunale IRPEF												
ACI	di cui		Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)												
F24	di cui		Imposta sulle assicurazioni RC auto												
BDAP - DCA	di cui	E.1.01.01.41.000	Imposta di soggiorno												
BDAP - DCA	di cui	E.1.01.01.49.000	Tasse sulle concessioni comunali												
	di cui	E.1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani												
		E.1.01.01.61.000	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi												
		E.3.01.02.01.021	Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani												
	di cui		TARI-corrispettivo												
BDAP - DCA	di cui	E.1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche												
BDAP - DCA	di cui	E.1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni												
	di cui	E.1.01.01.60.000	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente												
BDAP - DCA	di cui	Diversi	Altro												
BDAP - DCA	E.3.01.01.00.000		Vendita di beni												
BDAP - DCA	E.3.01.02.00.000		Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi (non include codice E.3.01.02.01.021-Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani)												
	E.3.01.03.00.000		Proventi derivanti dalla gestione dei beni												
BDAP - DCA	di cui	E.3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento												
BDAP - DCA	di cui	E.3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche												
BDAP - DCA	di cui	E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni												
BDAP - DCA	di cui	E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni												
BDAP - DCA	E.3.05.99.00.000		Altre entrate correnti n.a.c.												
BDAP - DCA	di cui	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.												

Articolo 39, comma 2, del decreto legge n. 104/2020

CITTA' METROPOLITANE, PROVINCE, COMUNI, UNIONI DI COMUNI E COMUNITA'
MONTANE

PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE

della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza
da trasmettere entro il termine perentorio del 31 maggio 2021

DENOMINAZIONE ENTE _____

VISTO il decreto n. ____ del ____ 2021 concernente il modello e le modalità di trasmissione della certificazione di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto legge n. 104/2020 delle Città metropolitane, delle Province, dei Comuni della Unione di Comuni e delle Comunità montane;

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:

(dati in euro)

	Importo
Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (C)	-
Totale minori spese derivanti da COVID-19 (D)	-
Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (F)	-
Saldo complessivo	-

Avanzo vincolato al 31/12/2020 - Ristori specifici di spesa non utilizzati	Importo
Solidarietà alimentare (OCDPC n. 658 del 29 marzo 2020)	
Solidarietà alimentare (articolo 19-decies, comma 1, D.L. n. 137/2020)	
Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni - articolo 114, comma 1, D.L. n. 18/2020 (Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute, del 16 aprile 2020)	
Fondo prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale - articolo 115, comma 2, D.L. n. 18/2020 (Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 16 aprile 2020)	
Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e comune di San Colombano al Lambro - articolo 112, commi 1 e 1-bis, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministero dell'interno del 27 maggio 2020)	
Fondo comuni particolarmente danneggiati dall'emergenza sanitaria - articolo 112-bis, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 10 dicembre 2020)	
Centri estivi e contrasto alla povertà educativa - Incremento del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del D.L. n. 223/2006 previsto dall'articolo 105, comma 3, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 25 giugno 2020)	
Buono viaggio di cui all'articolo 200-bis, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 novembre 2020)	
Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni nelle aree interne di cui all'articolo 1, comma 65-ter, della legge n. 205/2017- incremento di cui all'articolo 243, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 2020)	
Risorse per i comuni siciliani maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori (articolo 42-bis, comma 8, D.L. n. 104/2020)	
Totale	-

IL PRESIDENTE / IL SINDACO / IL SINDACO METROPOLITANO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Articolo 39, comma 2, del decreto legge n. 104/2020

CITTA' METROPOLITANE, PROVINCE, COMUNI, UNIONI DI COMUNI E COMUNITA' MONTANE

PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE

della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza

da trasmettere entro il termine perentorio del 31 maggio 2021

DENOMINAZIONE ENTE _____

Elenco delibere/decreti					
Descrizione Entrata	Tipologia Delibera/Decreto	Numero Delibera/Decreto anno 2020	Data Delibera/Decreto anno 2020	Numero Delibera/Decreto pre-vigente	Data Delibera/Decreto pre-vigente
<i>Imposta municipale propria e Tributo per i servizi indivisibili (TASI)</i>					
<i>Tributo per i servizi indivisibili (TASI)</i>					

Modalità di accreditamento al sistema web e modifica anagrafica

Ai fini della trasmissione, aggiornamento e visualizzazione dei modelli COVID-19 e CERTIF-COVID-19, previsti in attuazione dell'art. 106, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dell'art. 39, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, le città metropolitane, le province, i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane utilizzano il sito web creato per il "Pareggio di bilancio", a cui si accede mediante l'indirizzo <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, attivo tutti i giorni, dalle ore 08.00 alle 24.00.

Modalità di accesso

L'Applicativo supporta tutti i principali browser (Internet Explorer 10 e superiori, Mozilla Firefox e Google Chrome).

Per agevolare l'accesso al suddetto sito si suggerisce di inserire l'indirizzo tra i "Preferiti". Se ad esempio si utilizza un browser Internet Explorer, al primo collegamento al Sistema, selezionare dal menù "Preferiti" la scelta "Aggiungi ai preferiti" e quindi cliccare su "OK". La volta successiva basterà selezionare "Preferiti" all'apertura del browser e quindi cliccare sull'indirizzo sopra citato.

Identificativo utente (user-ID cioè nome utente) e Password

L'accesso al sistema informatico sarà effettuato tramite una funzione di autenticazione che consente il riconoscimento dell'utente o mediante la digitazione dell'identificativo utente (user-ID cioè il nome utente) e della password ad esso associata (vedi Manuale Utente) oppure mediante SPID.

Gli Enti che sono già in possesso di un'utenza per accedere al "Pareggio di bilancio" potranno utilizzare quest'ultima per accedere e trasmettere i modelli richiesti.

Gli Enti che ancora non hanno un'utenza di accesso al "Pareggio di bilancio", possono inviare la richiesta in questione direttamente dal sito: <http://pareggiobilancio.mef.gov.it> cliccando sul link [Richiesta Nuova Utenza](#).



Benvenuto nel portale dedicato al
Pareggio di Bilancio



[Richiesta nuova utenza](#)
[Reset Password](#)
Assistenza: assistenza.cd@tesoro.it

[Accesso all'applicazione](#)

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 si informano gli utenti che il presente applicativo utilizza cookie tecnici nella misura strettamente necessaria a consentire l'erogazione del servizio. Per ulteriori approfondimenti è possibile accedere all'informativa estesa cliccando [qui](#)

Figura 1: pagina iniziale

È necessario compilare il modulo di richiesta (figura 2).



Richiesta Nuova Utenza

() campo obbligatorio*

Nome *

Cognome *

Codice Fiscale *

Tipologia Ente *

Descrizione *

Telefono *

Indirizzo e-mail *

Figura 2: pagina per la richiesta di una nuova utenza

Il modulo prevede la compilazione di un modello per la raccolta dei seguenti dati:

- nome e cognome degli utenti da abilitare alla trasmissione dei dati
- codice fiscale
- Tipologia Ente (provincia/città metropolitana, comune, unioni di comuni, comunità

montane e isolate)

- d. “Descrizione” dell’Ente di propria appartenenza
- e. recapito telefonico
- f. indirizzo e-mail utente

Si consiglia di ricontrollare l’esattezza di dette informazioni prima di digitare Conferma, in quanto le stesse essendo poi memorizzate nella banca dati del Ministero, costituiscono – in modo univoco – l’identificazione utente-ente da parte dell’Amministrazione.

Alla conferma, il sistema invia:

- una e-mail all’utente, contenente l’avvenuta conferma dell’abilitazione richiesta;
 - una email all’indirizzo istituzionale dell’Ente, con le credenziali di accesso del nuovo Utente.
- Sarà cura dell’ente trasmettere le credenziali di accesso all’utente che ne ha fatto richiesta.

Se l’utente è già in possesso di credenziali per l’accesso ad altri applicativi MEF (ad es., certificazione crediti, Partecipazioni, Concessioni, Geocos etc...), non verranno spedite nuove credenziali pertanto dovrà utilizzare quelle già in uso/in suo possesso, per accedere all’applicativo “Pareggio di bilancio”.

Gestione utenze già accreditate e modifica anagrafiche

Si sottolinea l’importanza del costante aggiornamento del data base degli utenti accreditati all’applicativo “Pareggio di bilancio”. Attraverso la nuova versione della funzione “Anagrafica Ente -> Gestione Anagrafica Enti/Utenti”, ciascun utente già regolarmente accreditato al Pareggio di bilancio per un dato Ente, può:

- accreditarsi/disabilitarsi ad/da un altro Ente
- accreditare/disabilitare un altro Utente al/dal proprio Ente
- accreditare/disabilitare un altro Utente del proprio Ente, ad un altro Ente

Ad ogni modifica anagrafica il sistema invierà una apposita email di “Aggiornamento Anagrafica Utente” e/o “Aggiornamento Anagrafica Ente” all’indirizzo istituzionale dell’Ente

Mediante la stessa funzione, è possibile eseguire modifiche delle seguenti informazioni:

- variazione dell’indirizzo di posta elettronica
- recapito telefonico

User-id

La User-ID (nome utente) è costituita sempre dal nome e cognome della persona richiedente in caratteri minuscoli separati da un punto (ad esempio: mario.rossi).

I caratteri speciali (accenti e apostrofi) del nome e del cognome non sono riconosciuti: basta digitare nome e cognome senza accento, senza apostrofo e senza spazio. In caso di omonimie le utenze si differenziano tramite un numero progressivo immesso dopo il nome proprio (ad esempio: mario1.rossi) oppure dopo il cognome (ad esempio: mario.rossi1).

Password

La password dovrà essere gestita secondo le seguenti norme:

- a. il sistema richiede il cambio password o al primo accesso al sito web oppure in caso di reset password: nel campo “vecchia password” si deve scrivere quella comunicata dall’assistenza tramite mail, nei campi “nuova password” e “conferma nuova password” se ne deve digitare una nuova scelta dall’utente;
- b. la nuova password non deve essere uguale alla password precedentemente scaduta;
- c. deve avere una lunghezza minima di 10 caratteri e deve essere composta almeno da:
 - un carattere numerico
 - un carattere maiuscolo
 - un carattere speciale
 - iniziare con una lettera dell'alfabeto
 - essere diversa dal nome, cognome o username
- d. la password deve essere mantenuta riservata;
- e. la password può essere comunque cambiata in qualsiasi momento tramite il link “cambio password” contenuto nella pagina del nome utente;
- f. la password scade dopo 180 giorni dalla sua generazione ed è possibile rinnovarla negli ultimi 30 giorni di validità.

Dopo l’inserimento della nuova password (sia in fase di attivazione nuova utenza, sia per sblocco/cambio password) il sistema richiederà di inserire/confermare tutta una serie di informazioni relative all’utente:

- a. un indirizzo email aziendale
- b. un indirizzo email alternativo a quello aziendale
- c. un numero di telefono cellulare
- d. una domanda segreta da impostare**

e. la risposta alla domanda segreta

E' estremamente consigliato inserire **una Domanda e una Risposta segreta** in quanto, in caso di smarrimento delle credenziali, l'utente potrà recuperarle in autonomia, risparmiando i tempi di attesa della richiesta di Assistenza. Le credenziali di accesso, una volta risposto correttamente alla domanda segreta, saranno inviate su entrambi gli indirizzi email inseriti precedentemente, e via SMS al numero di cellulare indicato.

Si precisa che la password è strettamente personale e che gli utenti dovranno riporre la massima cura nel mantenere la riservatezza di tali codici: l'utente, qualora abbia dimenticato la password o questa sia scaduta, potrà richiederne una nuova (*reset password*) mediante la segnalazione diretta del problema alla casella di posta elettronica assistenza.cp@mef.gov.it, specificando sempre il nome utente, il codice fiscale dell'utente (e non dell'ente) e l'Ente di appartenenza: si prega cortesemente di inviare le richieste di reset password che contengano tutte queste informazioni assolutamente necessarie.

“Reset Password”

Utilizzando il link “Reset Password” si accede alle funzioni di amministrazione del proprio profilo utente (figura 4).



Figura 4: Amministrazione del profilo utente

Utilizzando il link **“Desidero cambiare la mia password”** l’utente può aggiornare la propria password.

Utilizzando il link **“Ho dimenticato la mia password”** si apre una nuova pagina che permette l’inserimento del “Nome Utente” e successivamente di rispondere alla “Domanda Segreta” precedentemente impostata.

Utilizzando il link **“Ho dimenticato il mio nome utente”** si apre una nuova pagina che permette l’inserimento del Codice Fiscale dell’utente, e successivamente di rispondere alla “Domanda Segreta” precedentemente impostata.

Utilizzando il link **“Desidero modificare le informazioni del mio account”** l’Utente può modificare tutte le informazioni relative del proprio account: indirizzi email di riferimento, aziendale e alternativo), numero di telefono Cellulare, domanda segreta, risposta alla domanda segreta. Per validare le modifiche deve poi cliccare sul tasto “Salva Modifiche”.

Help Desk

Le funzionalità del sistema informatico “Pareggio di bilancio” ed il loro utilizzo, sono descritte nel “Manuale Utente” (tramite il tasto omonimo del menù contenuto all’interno del sito web dopo essersi autenticati), scaricabile dall’applicazione stessa.

Eventuali chiarimenti o richieste di supporto possono essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica: assistenza.cp@mef.gov.it per i quesiti di natura strettamente tecnica ed informatica, compresi eventuali problemi di accesso e/o di funzionamento dell’applicazione, indicando nell'oggetto "Utenza sistema – richiesta di chiarimenti". Si prega di comunicare, anche in questo caso, il nominativo e l’ente di appartenenza; l’assistenza tecnica è disponibile, dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.00, con interruzione di un’ora tra le 13.00 e le 14.00.

Requisiti tecnici e impostazioni – Regole Generali

Dotazione informatica: disponibilità di una postazione di lavoro dotata di browser di comune utilizzo (internet Explorer 10 o superiore, Mozilla Firefox e Google Chrome) con installata la JVM (java virtual machine) dal sito <http://www.java.com/it/> (e coi relativi aggiornamenti sui pc dove si opera); applicazione Acrobat Reader (aggiornato) per le stampe.

L’assistenza tecnica fornisce informazioni sul funzionamento dell’applicativo del “Pareggio di bilancio”: non gestisce il dominio del sito web del “Pareggio di bilancio”.

L’applicativo “Pareggio di bilancio” funziona correttamente al seguente indirizzo: <http://pareggiobilancio.mef.gov.it> come un qualsiasi sito internet su un qualsiasi dominio.

L’applicativo funziona regolarmente con una semplice linea ADSL.

Per un migliore collegamento al sito web, vi segnaliamo che:

- l'Error 500 o la riga bianca in alto al posto del menù, è SEMPRE dovuto al server LOCALE (cioè quel computer che mette in rete tutti i pc di un ufficio) che blocca la visualizzazione corretta del sito web. Qualora tale problema si dovesse effettuare sulla vostra macchina, provare ad effettuare le seguenti operazioni: Aprire il browser e dal menù in alto selezionare Strumenti e poi Opzioni Internet. Viene aperta una finestra dove nella parte centrale si trova un riquadro File temporanei Internet. Selezionare Elimina Cookie e dare ok. Selezionare Elimina file, selezionare la casella Elimina tutto il contenuto non in linea e premere ok. Selezionare Impostazioni e nella parte superiore della finestra aperta selezionare all'apertura della pagina e premere ok. Premere di nuovo ok. Chiudere il browser. Riaprire di nuovo l'applicativo "Pareggio di bilancio" con il browser all'indirizzo : **Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido..** Provare anche da altre postazioni collegate in rete nell'ufficio in cui si lavora (anche in orari diversi). Nel caso in cui la difficoltà persista, bisogna farsi ripulire la memoria cache del Proxy SERVER o del ROUTER dal referente informatico (cioè bisogna agire nel computer che mette in linea tutti i pc dell'ufficio locale), poi togliere le protezioni riguardo ai certificati e RIAVVIARE il server (non il computer dell'utente); nel caso del ROUTER, agire sulle modalità di configurazione dello stesso.
- Per uscire dalla procedura si prega di non utilizzare MAI la X in alto a destra, ma solo il tasto "Logoff" contenuto nel menù in alto a destra.
- Si fa presente che il sistema di autenticazione mantiene aperta la sessione per un tempo massimo di 30 minuti di inattività utente (time out), cioè senza digitare niente sulla tastiera. Allo scadere del time out, la sessione viene terminata, e sarà pertanto necessario autenticarsi nuovamente al Sistema.
- Se non si è certi di un'avvenuta acquisizione, la verifica si effettua andando su "Interrogazione" del modello e, se presente, sarà la conferma dell'acquisizione dei dati. Consigliamo sempre di confermare i dati durante la fase di acquisizione e poi stamparli dalla funzione di "Interrogazione".
- Se non si è certi dell'avvenuto invio della certificazione digitale del nuovo saldo di finanza pubblica, la verifica si effettua andando su "Certificazione digitale" e verificando che il campo "stato" finale del documento riporti la dicitura "inviato e protocollato".

Certificato di Sicurezza

Le regole di sicurezza del sistema informatico “Pareggio di bilancio” prevedono il transito dei dati tramite canale protetto.

Il certificato di protezione del sito è autogenerato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

In fase di autenticazione al sistema (ovvero dopo la digitazione del nome utente e della password), il sistema stesso restituisce il messaggio “Avviso di protezione” sull’attendibilità del certificato.

Cliccando su “Sì” si accede al sistema informatico “Pareggio di bilancio” le cui modalità di navigazione e funzionalità sono descritte nel Manuale Utente.

Allegato 3 – Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo

L'obiettivo del lavoro è l'individuazione di una dimensione ammissibile delle agevolazioni autonomamente disposte da ciascun comune sul prelievo relativo al servizio rifiuti (Tari o Tari corrispettiva), ai fini della certificazione obbligatoria di cui all'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Come è noto, su tale prelievo non è stata emanata alcuna norma vincolante di carattere generale con riferimento ad eventuali riduzioni connesse all'emergenza epidemiologica in corso e ai relativi effetti economici e sociali.

La valutazione della perdita da prelievo sui rifiuti da considerare è basata essenzialmente sulla stima delle sofferenze gravanti sulle attività economiche, in relazione alle condizioni determinate dall'emergenza e dai provvedimenti via via assunti dalle autorità centrali regionali e locali per contrastare la pandemia da virus COVID-19. Tale valutazione è stata poi ponderata con una misura del gettito da utenze non domestiche Tari individuabile per ciascun comune, essendo questo il bacino di riferimento per l'applicazione dei diversi schemi agevolativi che i comuni hanno adottato o sono in corso di adozione entro il termine ultimo del 31 ottobre 2020.

Infine, il dimensionamento dell'agevolazione massima ammissibile viene ampliato ad una quota orientata alle utenze domestiche in particolare difficoltà, individuata tramite apposite rilevazioni sulla povertà assoluta di fonte Istat e mediante dati congiunturali elaborati da Sose Spa per inglobare anche gli effetti della crisi in atto. Anche su questo segmento, i risultati della stima sono ponderati con la dimensione del gettito da prelievo sui rifiuti, relativo alle utenze domestiche, di ciascun comune.

La stima delle sofferenze delle attività economiche

La stima delle perdite subite dalle attività economiche nei diversi territori è stata elaborata da Sose Spa, nell'ambito del supporto tecnico previsto dall'articolo 106, comma 2 del decreto-legge n. 34 del 2020.

La **base dati principale** di riferimento utilizzata è quella relativa ai modelli degli **Indici Sintetici di Affidabilità (ISA)** con riferimento al periodo di imposta 2018, per i quali sono state prese in considerazione le informazioni relative al numero di addetti, al ricorso alla cassa integrazione guadagni, al volume di ricavi e al luogo di svolgimento dell'attività. A queste informazioni si aggiungono i dati sui redditi delle imprese di maggiori dimensioni tratte dai **modelli dichiarativi per il 2019**. È stato inoltre considerato il periodo di chiusura che ha coinvolto i settori di attività economica tracciati dai diversi provvedimenti che si sono susseguiti. Le riduzioni di ricavo dei diversi settori derivano dalle stime relative ai mesi di aprile e maggio via via pubblicate dall'ISTAT.

Per quanto riguarda il **settore turistico** sono altresì stati considerati dati di fonte Istat e Cerved per considerare le particolarità dell'intera filiera esposta, indubbiamente, a rischi di perdita più ampi dovuti alla caduta dei flussi di mobilità nazionali e internazionali, anche indipendenti dalle chiusure disposte per norma. Nel complesso, le perdite di gettito Tari massime ristorabili derivanti dal modello di analisi sopra sintetizzato, espresse in percentuale del gettito Tari o Tari corrispettiva del 2019, si dimensionano tra l'8 e il 9% per le diverse fasce demografiche e tra 7,8 e 9,7% per le diverse regioni italiane.

La definizione del gettito Tari di riferimento

Il gettito Tari di riferimento utilizzato per il calcolo delle agevolazioni muove da quello adottato per ciascun comune ai fini del riparto ex articolo 106 decreto-legge n. 34 del 2020 (erogazione 3 mld. dello scorso luglio). A questa base di partenza sono state però apportate alcune correzioni, al fine di ridurre talune discordanze eccessive riscontrate, a seguito di un esame successivo, tra il gettito rilevato dalla fonte SIOPE (incassi) e il dato di competenza ricavato tramite informazioni di bilancio e dati di costo (PEF e fabbisogni standard). Nello specifico:

- a) è stata presa in considerazione la variazione tra i due vettori in questione e individuate le soglie del -20% (limite inferiore) e del +10% (limite superiore) oltre le quali correggere il dato Tari eventualmente anomalo;
- b) le formule di correzione al superamento delle richiamate soglie ignorano i Comuni che adottano la Tari corrispettivo (Tari_c), per i quali non sono disponibili le informazioni necessarie alla possibile correzione;
- c) per evitare eccessi di aumento rispetto al dato Tari originariamente preso in considerazione, è stato imposto un limite di correzione all'aumento del precedente valore Tari pari al +35%.

Il risultato finale di questa revisione metodologica porta ad un gettito Tari di riferimento pari a 9.999.161.262 euro, circa 310 mln. di euro in più rispetto alla precedente base.

La suddivisione del gettito Tari tra utenze domestiche (UD) e utenze non domestiche (UND)

Al fine di tarare i risultati della stima di cui al punto “La stima delle sofferenze delle attività economiche” con la dimensione effettiva del gettito Tari riconducibile alle utenze non domestiche, sono stati utilizzati i dati relativi ai pagamenti F24, forniti per singolo comune dal MEF–Dipartimento Finanze, che garantiscono un'ampia copertura del fenomeno indagato (circa i due terzi del gettito stimato Tari) e permettono, in modo abbastanza agevole, di ottenere informazioni robuste sulla distribuzione degli incassi tra UD e UND per tutti i comuni.

Per 5.398 enti il dato F24 appare coerente con il gettito Tari di riferimento di cui al punto 3, essendo la distanza tra queste due misure compresa tra +/- 20%. A questi casi si aggiungono 295 comuni, per i

quali il dato relativo all'incidenza delle UD sul costo totale del servizio di gestione rifiuti è desunto direttamente dal piano finanziario, attraverso rilevazioni dirette di tipo campionario condotte da IFEL per altre finalità. Anche in coerenza con le risultanze della rilevazione in questione, la quota di gettito da modello F24 versato da “persone fisiche con partita IVA” è stata considerata riconducibile alle UD per una quota dell'80%. In alcuni casi, la verifica di congruità rispetto ad appositi indicatori di controllo (gettito UD unitario per abitazione, sulla base di fonti Istat o catasto¹) ha comportato alcune correzioni della componente Tari domestica.

Per i restanti enti, i cui dati F24 non consentono di ripartire coerentemente il gettito Tari di riferimento tra UD e UND, dal momento che in diversi casi solo una parte della riscossione avviene tramite F24, la stima della quota Tari UD e UND è ottenuta mediante una proiezione dei dati relativi ai 5.693 comuni considerati “coerenti”. A tal fine è stata effettuata una stratificazione su tre dimensioni, con l'obiettivo di individuare classi omogenee di enti adeguatamente rappresentative, fissando al 40% la percentuale di copertura di ciascun strato ritenuta congrua. I criteri utilizzati per la stratificazione sono la dimensione demografica (5 classi), l'appartenenza geografica (provincia, regione e macroarea) e la collocazione di ciascun ente nella distribuzione del numero di unità locali di fonte ISTAT all'interno della classe geodemografica di riferimento. Nell'ambito di ciascuna classe, considerando esclusivamente gli “enti coerenti”, sono state poi calcolate le percentuali di gettito Tari UD e UND, attribuibili a ciascuno degli enti “non coerenti”.

Il calcolo della perdita ammissibile

Il procedimento di cui al punto precedente (“La suddivisione del gettito Tari tra utenze domestiche (UD)) e utenze non domestiche (UND)”) ha permesso di calcolare una stima di massima dell'agevolazione relativa alle UND e alle UD per ciascun comune.

Per ciò che riguarda le UND, tale valutazione non è legata alla dimensione delle perdite economiche, ma alla numerosità delle unità locali soggette e non soggette a chiusure obbligatorie. Sono state considerate due componenti:

- a) il bacino di gettito riconducibile alle UND soggette a chiusura obbligatoria, definito come percentuale del numero di unità locali chiuse sul totale delle unità locali comunali (fonte Istat²), applicata al gettito Tari (o Tari corrispettiva) relativo alle UND. In caso di significativa diversità tra la percentuale di chiusura delle unità locali e la percentuale di addetti alla stessa

¹ Si tratta del numero di abitazioni in edifici residenziali dedotto dal censimento ISTAT 2011. Nei casi di evidenti anomalie è stato utilizzato il numero di abitazioni di fonte catastale.

² I dati delle UL totali e soggette a *lockdown* per Comune sono di fonte ISTAT “Dati comunali su imprese, addetti e risultati economici delle imprese incluse in settori “attivi” e “sospesi” (ISTAT 2020).

riconducibile, come percentuale di riferimento è stata considerata la media di questi due dati, in quanto – in assenza di dati di superficie dei locali – la dimensione degli addetti rappresenta un’utile correzione della percentuale basata sulla sola numerosità delle unità locali. L’agevolazione su questo segmento è stata dimensionata al 30% del gettito Tari specifico annuale;

- b) il bacino di gettito relativo alle UND non sottoposte a chiusura, determinato in modo complementare ai criteri di cui al punto precedente. L’agevolazione considerata su questo segmento è stata dimensionata al 13% del gettito Tari specifico annuale.

I risultati di queste elaborazioni sommati per ciascun Comune sono stati utilizzati per ponderare la stima di perdita economica di cui al punto “La stima delle sofferenze delle attività economiche”, così da adattarli al bacino di gettito di riferimento applicativo delle misure agevolative comunali, attraverso la media semplice dei due valori assegnati a ciascun Comune. Il risultato dell’intero processo elaborativo porta ad un’agevolazione massima ammissibile riconducibile alle UND Tari (o Tari corrispettiva) pari a 755.197.193 euro.

La riduzione di gettito relativa alle UD è calcolata considerando un ristoro del 50% per il solo gettito da utenze domestiche “povere/impoverite”. La percentuale di nuclei poveri/impoveriti è stata ottenuta applicando l’incidenza della povertà assoluta al totale dei nuclei familiari di ciascun ente e sommando a questo dato quello relativo ai “Nuclei potenzialmente bisognosi post-covid19”, già utilizzati per la definizione dell’acconto 400 mln. (articolo 39 del decreto-legge n.104 del 2020), quest’ultimo calcolato come maggiori spese dovute all’emergenza in corso per trasporto scolastico e interventi sociali. Le agevolazioni stimate con riferimento alle UD Tari o Tari corrispettiva si attestano sui 265.404.439 euro. L’agevolazione totale massima ammissibile a titolo di Tari o Tari corrispettivo ammonta pertanto a 1.020.601.633 euro. Le tabelle 1 e 2 sotto riportate mostrano la distribuzione dell’agevolazione massima ristorabile per classe demografica e per regione.

Tabella 1

Classe demografica	Gettito TARI di riferimento	Agevolazione media	Agevolazione massima ristorabile
1 - FINO a 1.000	170.587.594	8,3%	14.112.572
2 - 1.001-5.000	1.191.320.020	9,0%	107.684.317
3 - 5.001-10.000	1.180.614.245	9,9%	116.755.296
4 - 10.001-20.000	1.457.076.224	10,2%	148.808.670
5 - 20.001-60.000	2.210.372.225	10,4%	229.735.961
6 - 60.001-100.000	796.273.213	10,5%	83.745.370
7 - 100.001-250.000	929.863.578	10,5%	97.310.647
8 - OLTRE 250.000	2.063.054.163	10,8%	222.448.800
Totale complessivo	9.999.161.262	10,2%	1.020.601.633

Tabella 2

Regione	Gettito TARI di riferimento	Agevolazione media	Agevolazione massima ristorabile
ABRUZZO	204.556.399	10,2%	20.955.312
BASILICATA	78.388.900	9,8%	7.676.593
CALABRIA	265.366.589	9,9%	26.389.170
CAMPANIA	994.729.270	11,4%	113.451.785
EMILIA-ROMAGNA	818.619.182	10,4%	84.926.401
FRIULI-VENEZIA GIULIA	155.296.247	9,4%	14.661.572
LAZIO	1.103.527.063	9,7%	106.545.296
LIGURIA	362.530.432	9,7%	35.322.940
LOMBARDIA	1.408.964.174	10,2%	143.624.898
MARCHE	235.504.566	9,7%	22.959.085
MOLISE	37.548.677	9,7%	3.631.891
PIEMONTE	743.647.550	10,0%	74.006.869
PUGLIA	687.623.351	10,3%	71.028.997
SARDEGNA	281.341.928	10,0%	28.151.780
SICILIA	792.841.338	10,1%	80.221.690
TOSCANA	776.348.164	10,3%	80.228.069
TRENTINO-ALTO ADIGE	146.625.010	9,6%	14.122.219
UMBRIA	166.924.276	9,6%	15.984.915
VALLE D'AOSTA	23.485.058	9,6%	2.255.410
VENETO	715.293.089	10,4%	74.456.740
Totale complessivo	9.999.161.262	10,2%	1.020.601.633